SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1999.

Approvazione del regolamento amministrativo contabile dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

99A9904

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 10 novembre 1999.

Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 12191).

99A9963

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 novembre 1999, n. **438.**

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4224):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro della giustizia (DILIBERTO) il 27 settembre 1999.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 1999 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 settembre 1999.

Esaminato dalla 2ª commissione il 5 e 13 ottobre 1999.

Esaminato in aula e approvato il 4 novembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6526):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 novembre 1999 con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 10 e 11 novembre 1999.

Esaminato in aula il 15 novembre 1999 ed approvato il 16 novembre 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1999.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 66, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

99G0513

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1999, n. **439.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione»;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, per cui è stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese

artigiane, anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Considerato che il predetto termine di due anni di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, determina di fatto un'oggettiva disparità di trattamento tra le imprese che svolgono le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 e quelle che svolgono le attività di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* dello stesso articolo, consentendo solo alle prime di maturare il requisito di capacità tecnica ed organizzativa e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilità a tutte le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto in parola;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 17315 del 17 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole «resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sono sostituite dalle seguenti: «resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole «alla data di emanazione» sono sostituite dalle parole «alla data di entrata in vigore»; il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2»;

c) al punto 1 della sezione I del modello *A*, le parole «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15», sono sostituite dalle seguenti: «sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15»;

d) al punto 1, lettera *g)* della sezione I del modello *A*, dopo le parole «unisce inoltre n. ... dichiarazioni bancarie» è inserito il richiamo alla seguente nota: «Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento»;

e) al punto 3 della sezione II del modello *A*, è inserito il richiamo alla seguente nota: «In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento».

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 ottobre 1999

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— La legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante «Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1994, n. 27.

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, è il seguente:

«Art. 1 *(Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane).* — 1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:

a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;

b) i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera *a*), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;

c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;

d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.

3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera *b*), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2».

«Art. 4 *(Sospensione, cancellazione e reiscrizione).* — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.

3. La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.

5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.

6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto ministeriale n. 274/1997 è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definiite:

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore».

«Art. 2 *(Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane).* — 1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamerite accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno

di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato *A*) al presente decreto e completa dei relativi allegati».

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le imprese di pulizia che alla data di emanazione del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato *A)*, complete dei relativi allegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2».

— Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimeti di decisione e di controllo» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113.

—Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1998, n. 275.

— Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, è il seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive).* — 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane).* — 1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;

b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;

b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;

c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;

d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione *resa a norma dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*, in conformità al modello di cui all'allegato *A* al presente decreto e completa dei relativi allegati».

— Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Disposizioni transitorie).* — 1. Le imprese di pulizia che *alla data di entrata in vigore* del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella del-

l'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato *A*, complete dei relativi allegati.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2.

— Il testo vigente dell'allegato *A* al decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:

«ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, DI CUI AL D.M. ...., DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICA E ORGANIZZATIVA NONCHÉ RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA DETERMINATA FASCIA (*).

Sezione I

1. Il sottoscritto ...., legale rappresentante della impresa .... , nato a .... (provincia ....), il ...., c.f. .... , dichiara, *sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,* ai fini dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 82 del 1994:

1) che l'impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, previsti dall'art. 2, comma 1, del D.M. ...., e, in particolare dichiara altresì:

a) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con il numero .... (eventuale);

b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa è .... ;

c) che la partita IVA dell'impresa è .... ;

d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione:

assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative) (**) .... □ ;

e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo risultando in regola con i versamenti contributivi .... □ ;

f) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settore .... □ ;

g) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche:

...., ag. n. ....

...., ag. n. ....

unisce inoltre n. .... dichiarazioni bancarie (1);

2) che alla gestione tecnica dell'impresa è preposto il sig. ...., che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale .... (***).

Sezione II

2. Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art. 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici (****):

non inferiore a lire .... (****), all'uopo dichiara:

a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni □□e mesi □□;

b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non è inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):

almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40% □ ;
almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50% □ ;
almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60% □ .

3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n. .... attestazioni rese da altrettanti committenti (2).

4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).

Luogo e data, ...

Firma
....

(*) La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attività, per le società, rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1996.

(**) Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto.

(***) Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovrà essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le società o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali.

(****) Tale indicazione dovrà comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le società e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1.

(*****) Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.

(1) *Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del regolamento.*

(2) *In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento*».

— Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è il seguente:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il testo del comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il testo dell'art. 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 26 *(Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, è il seguente:

«Art. 3 *(Fasce di classificazione).* — 1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:

a) fino a 100.000.000 di lire;

b) fino a 400.000.000 di lire;

c) fino a 700.000.000 di lire;

d) fino a 1.000.000.000 di lire;

e) fino a 2.000.000.000 di lire;

f) fino a 4.000.000.000 di lire;

g) fino a 8.000.000.000 di lire;

h) fino a 12.000.000.000 di lire;

i) fino a 16.000.000.000 di lire;

l) oltre 16.000.000.000 di lire.

2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.

3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:

a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;

b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato *A*) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B)* al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera *b*) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa».

99G0510

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 novembre 1999.

Misure urgenti di protezione civile nei territori delle regioni Marche ed Umbria e delle province di Potenza e Cosenza colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 nonché ulteriori disposizioni per il dissesto idrogeologico verificatosi il 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi nonché ulteriori misure urgenti per favorire il completamento degli interventi d'emergenza nel territorio delle regioni del nord Italia colpite dall'alluvione del novembre '94. (Ordinanza n. 3022).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a terremoti, alluvioni e dissesti idrogeologici, nonché per le situazioni di emergenza socio-ambientale ed idrica, e per l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dall'evento iniziato il 9 settembre 1998;

Viste le ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997, n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997, n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, n. 2862 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1998, n. 2872 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1998, n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, n. 2970 del 1° aprile 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999 e n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999;

Considerato che nei territori interessati vi è la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della fase di emergenza;

Vista la nota n. 10073 in data 27 settembre 1999 con la quale la struttura commissariale per i beni culturali dell'Umbria ha chiesto l'integrazione di fondi per la continuazione degli interventi sui beni culturali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;

Dispone:

Capo I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DELLE PROVINCE DI AREZZO E RIETI INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 le parole «al 31 dicembre 1999», sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2000».

Art. 2.

1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2877/1998 e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali dell'Umbria un contributo straordinario di lire 4 miliardi a valere sulle disponibilità del-

l'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. I comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 possono avvalersi di società costituite per la riqualificazione e trasformazione urbana, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui possegono il controllo, per tutti gli interventi connessi al superamento dell'emergenza, alla ricostruzione e al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico previsti dalla legge del 30 marzo 1998, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, compreso il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione inserite nei programmi integrati di recupero. In questi casi, la società realizza gli interventi in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 30 marzo 1998, n. 61. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2947/1999.

Art. 4.

1. Gli interventi infrastrutturali previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2741/1998 devono comprendere anche le opere necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnologici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999 sono prorogate con le stesse modalità al 31 dicembre 2000. Al conseguente onere finanziario stimato complessivamente in lire 65 miliardi per l'anno 2000 si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Capo II

MISURE PER IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI POTENZA E COSENZA COLPITO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 9 SETTEMBRE 1998

Art. 6.

1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 è prorogato al 30 giugno 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già assegnate ai commissari delegati presidenti delle regioni Basilicata e Calabria.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO VERIFICATOSI IL 12 OTTOBRE 1997 NEL COMUNE DI NISCEMI

Art. 7.

1. Il contributo riconosciuto ai soggetti privati danneggiati dalla frana di Niscemi del 12 ottobre 1997, le cui modalità di erogazione sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2970 del 1° aprile 1999, può essere accordato anche a favore dei proprietari di immobili che hanno subito per effetto dell'evento calamitoso il danneggiamento di una porzione del proprio immobile purché adibito ad abitazione principale. Il contributo può essere concesso anche a favore degli ascendenti o discendenti del proprietario tramite concessione in comodato.

2. Il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/1997, già prorogato con l'ordinanza n. 2862/1998 è ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi.

Art. 8.

1. Il limite di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2970/99 è da intendersi riferito alla sola superficie abitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Capo IV

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL NORD ITALIA COLPITO DALL'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994

Art. 9.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2872 del 19 ottobre 1998 è estesa per un ulteriore anno.

2. L'onere per le attività di cui al comma 1, quantificato in lire 780 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. All'art. 10, comma 3, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «654 milioni».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A10030

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio riscossione tributi della Con.Ri.T. S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il capo servizio della Con.-Ri.T. S.p.a. di Torino ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 22 ottobre 1999, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio Con.Ri.T. S.p.a. di Torino è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10031

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio G.E.C. - Gestione esattorie cuneensi S.p.a., in Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni. nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il capo servizio della G.E.C. - Gestione esattorie cuneesi S.p.a. di Cuneo ha comunicato l'irregolare funzionamento del proprio ufficio nel giorno 22 ottobre 1999, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio G.E.C. S.p.a. di Cuneo è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10032

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio riscossione tributi della Banca popolare di Novara, in Borgomanero e Arona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Novara - Sportello di riscossione di Novara, ha comunicato il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione di Borgomanero e di Arona il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione di Borgomanero e di Arona è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10033

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio riscossione tributi della Caralt S.p.a., in Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il vice direttore generale della Caralt S.p.a. di Alessandria ha comunicato il mancato funzionamento di tutti gli sportelli di Caralt S.p.a. il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli sportelli di Caralt S.p.a. è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10034

DECRETO 3 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di riscossione tributi della Banca popolare di Novara, in Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Sede di concessione di Biella, ha comunicato il mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Biella il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Biella è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10037

DECRETO 4 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio riscossione tributi della Banca popolare di Novara, in Vercelli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Vercelli - Sportello di riscossione di Vercelli, ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento dello sportello di riscossione di Vercelli è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10035

DECRETO 5 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio riscossione tributi della Banca popolare di Novara, in Verbania e Domodossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la circolare n. 279/E del 24 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Banca popolare di Novara - Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Verbano - Cusio Ossola - Sportello di riscossione di Verbania, ha comunicato il mancato funzionamento degli sportelli di Verbania e Domodossola il giorno 22 ottobre 1999 per effetto dello sciopero nazionale di categoria;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione di Verbania e Domodossola è accertato nel giorno 22 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 novembre 1999

p. *Il direttore regionale:* ORSI

99A10036

DECRETO 9 novembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1933/99/Segr. in data 29 ottobre 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nei giorni dal 25 al 27 ottobre 1999 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli, a seguito della dichiarazione di inagibilità da parte dei vigili del fuoco di Padova, per il crollo di un controsoffitto;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nei giorni dal 25 al 27 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 novembre 1999

Il direttore regionale: ABATINO

9A10038

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 novembre 1999.

Emissione delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che disciplina i titoli ed i marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 50.000 celebrative del 900° anniversario della fondazione del duomo di Modena, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
	lire	mm.	legale	tolleranza in +	legale	tolleranza in + o –
Oro	50.000	20	900	2‰	7,5	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: veduta della facciata del duomo di Modena; una tra le più significative costruzioni di architettura romanica; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; a basamento del duomo scritta «MODENA»; in basso il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul rovescio: in composizione: in alto il rosone del duomo; in basso un leone stiloforo; a raggiera scritta «LIRE 50 MILA»; al lato destro del leone, sovrapposte, le date del 900° anniversario di fondazione «1099-1999»; al lato sinistro del leone «R»;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

99A10002

DECRETO 10 novembre 1999.

Emissione delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che disciplina i titoli ed i marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'oro da L. 100.000 celebrative della riapertura della basilica di San Francesco d'Assisi e delle porte della città, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
	lire	mm	legale	tolleranza in +	legale	tolleranza in + o –
Oro	100.000	25	900	2‰	15	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: veduta della facciata della basilica di San Francesco d'Assisi; in giro scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra il nome dell'autore «MAURI»;

sul rovescio: raffigurazione del rosone della basilica; in giro «100 MILA LIRE» ed il millesimo «1999» separati a destra da «R» e a sinistra da una stella;

sul contorno: godronatura.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il direttore generale: DRAGHI

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

99A10003

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 settembre 1999.

Iscrizione della sostanza attiva «Azoxystrobin» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la direttiva della Commissione 98/47/CE del 25 giugno 1998, successivamente rettificata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 151 del 18 giugno 1999, con cui la sostanza attiva «Azoxystrobin» è stata inserita nell'allegato I della direttiva 414/91/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 98/47/CE con l'inserimento della sostanza attiva «Azoxystrobin» nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva AZOXYSTROBIN è iscritta, fino al 1º luglio 2008, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Azoxystrobin».

Art. 3.

1. I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Azoxystrobin» insieme ad altra sostanza attiva iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono adottati nei termini previsti dalla direttiva che ha incluso la sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore, il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 101

ALLEGATO
(Articolo 1)

1. AZOXYSTROBIN.

(a) Identità:

(IUPAC) metil(E)-2-{2[6-(-2-cianofenossi) pirimidin-4-ilossi] fenil}-3-metossiacrilato;

(b) Condizioni particolari da rispettare:

1) la purezza minima della sostanza attiva deve essere di 930 g/kg (isomero Z, massimo 25 g/kg);

2) possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Occorre rivolgere particolare attenzione per quanto riguarda gli effetti della sostanza sugli organismi acquatici; nelle condizioni di autorizzazione devono essere indicate le opportune misure di riduzione del rischio;

3) ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato IV, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'Azoxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 22 aprile 1998.

99A10044

DECRETO 16 settembre 1999.

Definizione di «Utilizzazioni minori di interesse agricolo».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede per gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attività agricole, per

le organizzazioni agricole professionali, la possibilità di chiedere al Ministero della sanità l'estensione del campo di applicazione di un prodotto fitosanitario autorizzato per utilizzazioni che rivestono un'importanza minore;

Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è disposto che il Ministero della sanità di concerto con il Ministero per le politiche agricole provveda alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo;

Vista la circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998, che modifica gli allegati II, parte A, punto 6 (residui), III parte A, punto 8 (residui) e III, parte A, punto 7.2 (dati sull'esposizione) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/68/CE;

Visti i decreti del Ministro della sanità del 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* rispettivamente n. 305 del 30 dicembre 1992 e n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il decreto del Ministero della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998, che fissa i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione e che fornisce un elenco dei prodotti e parti di esse cui si applicano le quantità massime di residui consentite anche in attuazione di direttive comunitarie;

Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerati gli orientamenti comunitari relativi alla classificazione di colture maggiori per il sud Europa ed in attesa della emanazione di specifiche disposizioni, relative anche alla possibile estrapolazione da dati adeguati ottenuti su un'altra coltura;

Considerata la necessità di disporre di una definizione degli utilizzi minori nonché di un elenco di colture minori;

Vista la notifica inoltrata alla Commissione europea con procedura n. 98/404/1 ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzazioni minori

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è considerata «utilizzazione minore di interesse agricolo» l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala o che rivestono un'importanza economica minore rispetto agli usi per i quali il prodotto fitosanitario risulta già autorizzato.

2. In particolare per utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari deve intendersi:

a) impiego sulle colture minori;

b) impiego sui materiali di moltiplicazione;

c) trattamenti localizzati su porzioni di pianta che richiedono quantità limitate di un prodotto fitosanitario rispetto ai suoi usi abituali;

d) trattamenti occasionali e su aree limitate per controllare le avversità che si manifestano su colture diverse da quelle già autorizzate.

Art. 2

Colture minori

1. Nell'allegato 1 del presente decreto sono riportate le colture classificate «maggiori» e le colture classificate «minori», facendo riferimento ai gruppi di prodotti vegetali e parti di essi a cui si applicano le quantità massime consentite di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 124

ALLEGATO 1

ELENCO DI COLTURE «MINORI» E COLTURE «MAGGIORI» RIFERITE AI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E PARTI DI ESSI A CUI SI APPLICANO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE		COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
FRUTTA	AGRUMI	ARANCIO	Citrus sinensis	Maggiore	
		MANDARINO	Citrus reticolata	Maggiore	compreso Clementine e altri ibridi
		LIMONE	Citrus limon	Maggiore	
		BERGAMOTTO	Citrus bergamia	minore	
		CEDRO	Citrus medica	minore	
		POMPELMO	Citrus paradisi	minore	anche detto pomelo
		TANGERINO	Citrus reticulata var. deliciosa	minore	
		LIMETTA	Citrus aurantifolia	minore	
		CHINOTTO	Citrus myrtifolia	minore	
		ARANCIO AMARO	Citrus aurantium	minore	
		MAPO	Citrus deliciosa Ten.	Minore	
		TANGELO	Citrus reticulata x citrus paradisi	minore	
		ALTRE		minore	
	FRUTTA IN GUSCIO	MANDORLO	Amygdalus communis (= Prunus amygdalus)	minore	
		CASTAGNO	Castanea sativa	minore	
		NOCE	Juglans regia	minore	
		NOCCIOLO	Corylus avellana	minore	
		PINO DA PINOLI	Pinus pinea	minore	
		PISTACCHIO	Pistachia vera	minore	
		NOCI DEL BRASILE	Bertholletia excelsa	minore	
		NOCE DI ACAGIU'	Acajuba occidentalis	minore	
		NOCE DI COCCO	Cocos nucifera	minore	
		NOCE DI QUEENSLAND	Macadamia ternifolia	minore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
FRUTTA	FRUTTA IN GUSCIO		NOCE DI PECAN	Carya illinoensis	minore	
			NOCCIOLO DI DALMAZIA	Corylus maxima	minore	
			ALTRE		minore	
	POMACEE		MELO	Malus domesticus (= Malus communis)	Maggiore	
			PERO	Pyrus communis	Maggiore	
			COTOGNO	Cydonia oblonga	minore	
			NESPOLO	Mespilus germanica	minore	
			NESPOLO DEL GIAPPONE	Eriobotrya japonica	minore	
			MELO SELVATICO	Malus sylvestris	minore	
			NASHI	Pyrus pyrifolia	minore	
			ALTRE		minore	
	DRUPACEE		ALBICOCCO	Prunus armeniaca	Maggiore	
			PESCO	Prunus persica	Maggiore	compreso nettarine e ibridi
			CILIEGIO	Prunus avium	minore	
			SUSINO	Prunus domestica	minore	comprese anche le varietà cino-giapponesi
			AMARENA	Prunus cerasus	minore	anche detta marasca
			MIRABOLANO	Prunus domestica var. syriaca	minore	
			ALTRE		minore	
	BACCHE E PICCOLA FRUTTA		VITE	Vitis vinifera	Maggiore	comprese le uve da tavola
			FRAGOLE	Fragaria x ananassa Duchene	Maggiore	escluse quelle selvatiche
		FRUTTI DI PIANTE ARBUSTIVE	MORA	Rubus caesius	minore	incluso quello selvatico
			MORA DI LAPPONIA	Rubus chamaemorous	minore	
			ROVO	Rubus fruticosus	minore	compreso l'incrocio con lampone
			LAMPONE	Rubus idaeus	minore	incluso quello selvatico
			ALTRE		minore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
			MIRTILLO	Vaccinium myrtillus	minore	comprende il mirtillo selvatico
			MIRTILLO GIGANTE	Vaccinium corymbossum	minore	
		ALTRA	MIRTILLO ROSSO	Vaccinium vitis idaea	minore	
	BACCHE		AZZERUOLO	Crataegus azarolus	minore	
F		PICCOLA	RIBES	Ribes spp	minore	
R	E		UVA SPINA	Ribes uva crispa	minore	
U		FRUTTA	SAMBUCO	Sambucus nigra	minore	
T	PICCOLA		ROSA CANINA	Rosa canina	minore	anche detto cinorrodonte
T		E	SORBO	Sorbus domestica	minore	
A	FRUTTA		FRAGOLA DI BOSCO	Fragaria vesca	minore	
		BACCHE	GELSO DA FRUTTO	Morus spp	minore	
			ALTRE		minore	
			OLIVO	Olea europea	Maggiore	comprese le olive da mensa
			ACTINIDIA	Actinidia deliciosa	Maggiore	
			AVOCADO	Persea americana	minore	
	ALTRA		BANANO	Musa paradisiaca	minore	
			PALMA DA DATTERO	Phoenix dactylifera	minore	
			FICO	Ficus carica	minore	
	FRUTTA		PASSIFLORA	Passiflora quadrangularis	minore	
			ANANASSO	Ananas comosus	minore	
			MELOGRANO	Punica granatum	minore	
			KAKI	Diospyrus kaki	minore	
			KAKI DI VIRGINIA	Diospyrus virginiana	minore	
			CORBEZZOLO	Arbutus unedo	minore	
			CARAMBOLA	Averrhoa carambola	minore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE		COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
FRUTTA	ALTRA FRUTTA	CHERIMOYA	Annona cherimoia	minore	
		FEIJOA	Feijoa sellowiana	minore	
		MANGO	Mangifer indica	minore	
		ANNONA	Annona muricata	minore	anche detta guanabana
		CARRUBO	Ceratonia siliqua	minore	
		GIUGGIOLO	Ziziphus jujuba	minore	
		FICO D'INDIA	Opuntia ficus-indica	minore	
		CORNIOLA	Camus mas	minore	
		TAMARINDO	Tamarindus indica	minore	
		TAMARILLO	Cyphomandra betacea	minore	
		ALTRE		minore	
ORTAGGI	ORTAGGI A RADICE E A TUBERO	CAROTA	Daucus carota	Maggiore	
		BIETOLA ROSSA (O DA ORTO)	Beta vulgaris var. cruenta	minore	
		RAPA	Brassica rapa	minore	
		RAVANELLO	Raphanus raphanistrum	minore	
		NAVONE O RUTABAGA	Brassica napobrassica	minore	
		RAFANO	Raphanus sativus	minore	
		PASTINACA	Pastinaca sativa	minore	
		SALSEFRICA	Trapogopon pratensis	minore	anche detta barba di becco
		SCORZONERA	Scorzonera hispanica	minore	
		SEDANO RAPA	Apium graveolens var. rapaceum	minore	
		PATATA DOLCE	Ipomea batatas	minore	
		TOPINAMBUR	Helianthus tuberosus	minore	
		CICORIA DA RADICE	Cichorium intybus var. sativus	minore	
		SISARO	Sium sivarum	minore	anche detta schervola

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
ORTAGGI	ORTAGGI A RADICE E A TUBERO		BARBA GENTILE	Scolymus hispanicus	minore	anche detto cardoncello
			ALTRE		minore	
	ORTAGGI A BULBO		CIPOLLA	Allium cepa	Maggiore	
			AGLIO	Allium sativum	minore	
			SCALOGNO	Allium ascalonicum	minore	
			ALTRE		minore	
	ORTAGGI A FRUTTO	SOLANACEE	POMODORO	Lycopersicum esculentum	Maggiore	
			PEPERONE	Capsicum annuum	Maggiore	
			MELANZANA	Solanum melongena	minore	
			IBISCO	Hibiscus esculentus	minore	anche detto gombo
			PEPINO	Solanum muricatum	minore	anche detto melone a pera
			ALTRE		minore	
		CUCURBITACEE CON BUCCIA COMMESTIBILE	ZUCCHINO	Cucurbita pepo	Maggiore	
			CETRIOLO	Cucumis sativum	minore(*)	
			ALTRE		minore	
		CUCURBITACEE CON BUCCIA NON COMMESTIBILE	MELONE	Cucumis melo	Maggiore	
			COCOMERO	Citrullus lanatus	minore	comprese specie affini
			ZUCCA	Cucurbita maxima	minore	
			ALTRE		minore	
			MAIS DOLCE	Zea mays var. saccharata		
		CAVOLI AD INFIORESCENZA	CAVOLFIORE	Brassica oleracea convar. botrytis	minore	
			CAVOLO BROCCOLO	Brassica oleracea convar. cymosa	minore	
			ALTRE		minore	

(*) Considerata "Maggiore" negli altri Paesi del Sud dell'Unione Europea

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
ORTAGGI	CAVOLI	CAVOLI A TESTA	CAVOLO VERZA	Brassica oleracea var. sabauda	minore	
			CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO	Brassica oleracea convar. capitata var. alba	minore	
			CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO	Brassica oleracea convar. capitata var. rubra	minore	
			CAVOLO DI BRUXELLES	B. oleracea convar. oleracea var. gemmifera	minore	
			ALTRE		minore	
		CAVOLI A FOGLIA	CAVOLO CINESE	Brassica rapa var. pekinensis	minore	
			CAVOLO NERO	Brassica oleracea convar. acephala var. viridis	minore	
			SENAPE CINESE	Brassica juncea	minore	
			ALTRE		minore	
			CAVOLO RAPA	Brassica oleracea convar. acephala var. gongiylodes	minore	
	ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	LATTUGHE E SIMILI	LATTUGA	Lactuca sativa	Maggiore	comprese le diverse varietà
			CICORIA, RADICCHIO	Cichorium intybus	minore	comprese le diverse varietà
			INDIVIA, SCAROLA	Cichorium endivia	minore	comprese le diverse varietà
			DENTE DI LEONE	Taraxacum officinalis	minore	
			RUCOLA	Eruca sativa o diplotaxis muralis	minore	
			CRESCIONE	Veronica beccabunga L.	minore	anche detto beccabunga
			VALERIANELLA	Valerianella eriocarpa	minore	
			DOLCETTA	Valerianella locusta	minore	
			ALTRE		minore	
		SPINACI E SIMILI	SPINACIO	Spinacia oleracea	minore	
			BIETOLA DA FOGLIA/COSTA	Beta vulgaris var.vulgaris	minore	
			PORTULACA	Portulaca oleracea ssp. Sativa	minore	
			ALTRE		minore	
			CRESCIONE ACQUATICO	Nasturtium officinale	minore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
			WITLOOF	Cichorum intybus var. foliosum hegi	minore	
			CERFOGLIO	Anthriscus cerefolium	minore	
			ERBA CIPOLLINA	Allium Schoenoprasum	minore	
			PREZZEMOLO	Petroselinum crispum	minore	
	ORTAGGI		BASILICO	Ocimum basilicum	minore	
	A		MENTA	Mentha piperita	minore	comprese tutte le varietà
	FOGLIA	ERBE	SALVIA	Salvia officinalis	minore	
	E	FRESCHE	SALVIA MOSCATELLA	Salvia sclarea	minore	
	ERBE	E	TIMO	Thymus spp.	Minore	
	FRESCHE	AROMATICHE	ANGELICA	Angelica archangelica	minore	
			MELISSA	Melissa officinalis	minore	
O			BORRAGGINE	Borago officinalis	minore	
R			PIMPINELLA	Poterium sanguisorba	minore	
T			FIENO GRECO	Trigonella foenum-grecum	minore	
A			MATRICALE	Chrysanthemum parthemium	minore	
G			ISSOPO	Hyssopum officinalis	minore	
G			CALENDULA o FIORRANCIO	Calendula officinalis	minore	
I			MAGGIORANA	Majorana hortensis	minore	
			NASTURZIO	Tropaolum majus	minore	
			ORTICA	Urtica spp.	Minore	
			ORIGANO	Origanum vulgare	minore	
			ROSMARINO	Rosmarinus officinalis	minore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE			COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
ORTAGGI	ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	ERBE FRESCHE E AROMATICHE	RUTA	Ruta graveolens	minore	
			SANTOREGGIA	Saturcja hortensis	minore	
			CERFOGLIO MUSCHIATO	Myrrhis odorata	minore	
			ACETOSA	Rumex acetosa	minore	
			DRAGONCELLO	Artemisia dracunculus	minore	
			STELLINA ODOROSA	Gallium odoratum	minore	anche detta asperula
			ALTRE			
	LEGUMI FRESCHI		FAGIOLO E FAGIOLINO	Phaseolus vulgaris	Maggiore	comprese anche le altre specie
			PISELLO	Pisum sativum	Maggiore	comprese le varietà mangiatutto
			FAVA	Vicia faba major	minore	
			ALTRE		minore	
	ORTAGGI A STELO		ASPARAGO	Asparagus officinalis	minore	
			CARDO	Cynara cardunculus	minore	
			SEDANO	Apium graveolens var. dulce	minore	
			FINOCCHIO	Foeniculum vulgare var. azoricum	minore	comprese le var. da seme
			CARCIOFO	Cynara scolymus	minore	
			PORRO	Allium porrum	minore	
			RABARBARO	Rheum rhaponticum	minore	
			ALTRE		minore	
	FUNGHI		PLEUROTO	Pleorotus ostreatus	minore	
			PRATAIOLO	Psolliota campestris	minore	
			ALTRE		minore	
OLEAGINOSE (semi)			GIRASOLE	Helianthus annuus	Maggiore	
			SOIA	Glycine max	Maggiore	
			COLZA	Brassica napus var. oleifera	Maggiore	

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE	COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
OLEAGINOSE (semi)	ARACHIDE	Arachis hypogea	minore	
	RAVIZZONE	Brassica campestris var. oleifera	minore	
	SESAMO	Sesamum indicum	minore	
	CARTAMO	Carthamus tinctorius	minore	
	LINO	Linum usitatissimus	minore	
	SENAPE	Sinapis spp.	minore	
	RICINO	Ricinus communis	minore	
	ALTRE		minore	
	PATATA	Solanum tuberosum	Maggiore	
	BARBABIETOLA DA Z.	Beta vulgaris var. saccharifera	Maggiore	
	LUPPOLO	Humulus lupulus	minore	
	TABACCO	Nicotiana tabacum	Maggiore	
CEREALI (granella)	FRUMENTO	Triticum spp.	Maggiore	compreso il grano duro
	ORZO	Hordeum vulgare	Maggiore	
	SEGALE	Secale cereale	minore(*)	
	AVENA	Avena sativa	Maggiore	
	MAIS	Zea mays	Maggiore	
	SORGO DA GRANELLA	Sorghum vulgare	minore(*)	
	RISO	Oryza sativa	Maggiore	
	TRITICALE	Triticosecale	minore	
	MIGLIO	Panicum migliaceum	minore	
	SCAGLIOLA	Phalaris canariensis	minore	
	PANICO	Setaria italica	minore	
	GRANO SARACENO	Polygonum fagopyrum	minore	

(*) Considerato "Maggiore" negli altri Paesi del Sud dell'Unione Europea

GRUPPI DI PRODOTTI / COLTURE	COLTURE	NOME LATINO	CLASSE	NOTE
CEREALI (granella)	FARRO	Triticum spelta	minore	
	ALTRE		minore	
LEGUMI DA GRANELLA	FAGIOLO	Phaseolus vulgaris	Maggiore	
	PISELLO	Pisum sativum	Maggiore	
	LENTICCHIA	Lens culinaria	minore	
	FAVA	Vicia faba major	minore	
	CECE	Cicer arietinum	minore	
	LUPINO	Lupinus albus	minore	
	CICERCHIA	Lathyrus sativus	minore	
	ALTRE		minore	
SPEZIE	ANICE (semi)	Pimpinella anisum	minore	
	CORIANDOLO (semi)	Coriandrum sativum	minore	
	CUMINO (semi)	Carum carvi	minore	
	FINOCCHIETTO (semi)	Foenicum vulgare	minore	
	LIQUIRIZIA (radice)	Glycyrrhiza glabra	minore	
	VANIGLIA (baccello)	Vanilla fragrans	minore	
	PEPE NERO E BIANCO	Piper nigrum	minore	
	NOCE MOSCATA	Myristica fragrans	minore	
	ANETO (semi)	Anethum graveolens	minore	
	LEVISTICO (semi)	Levisticum officinale	minore	
	ALTRE		minore	
FORAGGI	ERBAI	varie specie	Maggiore	
	PRATI AVVICENDATI	varie specie	Maggiore	
	PRATI PERMANENTI	varie specie	Maggiore	
	PASCOLI	varie specie	Maggiore	

99A9990

DECRETO 2 novembre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Atenololo Stada». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 383/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla società Stada concernente la specialità medicinale «Atenololo stada»;

Visto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione alla ditta EG S.p.a.;

Vista la domanda presentata in data 25 marzo 1999, con la quali la società EG S.p.a, ha chiesto la trasformazione della specialità medicinale «Atenololo stada» in «medicinale generico», ai sensi della legge 8 agosto 1996, n. 425;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio come «medicinale generico», e tenuto conto, anche, del vantaggio economico per il Servizio sanitario nazionale per effetto del prescritto obbligo di riduzione del prezzo;

Vista altresì la richiesta di modifica dell'officina di produzione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ATENOLOLO STADA nelle confezioni:

20 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776010;

50 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776022;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 029776034;

20 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029776046;

50 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029776059;

100 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 029776061.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - Via Domenico Scarlatti n. 31 - 20124 Milano,

viene trasformata, ai sensi della legge 8 agosto 1996, n. 425, in autorizzazione all'immissione in commercio come «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: «Atenololo».

Art. 2.

Le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento: Doppel Farmaceutici S.r.l. - Stradone Farnese, 119 - 29100 Piacenza.

Art. 3.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 4.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione delle confezioni.

Art. 5.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve far seguire alla denominazione del prodotto medicinale, identificata dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, la propria denominazione o il proprio marchio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Art. 6.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unicamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d),* del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 7.

I lotti delle specialità medicinali prodotti precedentemente non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10045

DECRETO 2 novembre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fortovase» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 83/99).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Fortovase» saquinavir, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/075/001 - «Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 1 flacone da 180 capsule - uso orale;

EU/1/98/075/002 - «Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 3 flaconi da 180 capsule - uso orale.

Titolare: Roche registration Limited - 40 Broadwater Road - Welwyn Garden City - Herdfordshire, AL7 3AY - United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 agosto 1998 C(1998) 2498, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fortovase» saquinavir;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione 1 flacone da 180 capsule;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19/20 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Fortovase» saquinavir, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale FORTOVASE saquinavir, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 1 flacone da 180 capsule - uso orale, A.I.C. n. 034518011/E (in base 10) - 10XDZV (in base 32);

«Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 3 flaconi da 180 capsule - uso orale, A.I.C. n. 034518023/E (in base 10) - 10XF07 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Roche registration Limited - 40 Broadwater Road - Welwyn Garden City - Herdfordshire, AL7 3AY - United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 1 flacone da 180 capsule - uso orale - classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 270.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 422.000 (I.V.A. inclusa).

Il tetto di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale non deve superare la cifra di 10 miliardi nei primi dodici mesi di effettiva commercializzazione;

«Fortovase» saquinavir - 200 mg, capsula molle, 3 flaconi da 180 capsule - uso orale - classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee rela-

tiva alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10046

DECRETO 2 novembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Daivonex». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 93/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 76 del 26 gennaio 1997, con il quale la Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20123 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Daivonex» (calcipotriolo) con le specificazioni di seguito indicate:

lozione 0,005% 30 ml - A.I.C. n. 028253045/M (in base 10), 0UY6VP (in base 32);

lozione 0,005% 60 ml - A.I.C. n. 028253058/M (in base 10), 0UY6W2 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della lozione 0,005% 30 ml;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19/20 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale DAIVONEX (calcipotriolo) nella confezione indicata è classificata come segue: lozione 0,005% 30 ml; A.I.C. n. 028253045/M (in base 10), 0UY6VP (in base 32); classe «A».

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 29.100 (I.V.A. inclusa). Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 1999.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l. - Via Correggio, 43 - 20123 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10047

DECRETO 2 novembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Psorcutan». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 94/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 74 del 16 gennaio 1997, con il quale la Schering S.p.a., via Mancinelli, 11 - 20131 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Psorcutan» (calcipotriolo) con le specificazioni di seguito indicate:

lozione 0,005% 30 ml - A.I.C. n. 028254047 (in base 10), 0UY7UZ (in base 32);

lozione 0,005% 60 ml - A.I.C. n. 028254050 (in base 10), 0UY7V2 (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della lozione 0,005% 30 ml;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo ricono-

scimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19/20 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale PSORCUTAN (calcipotriolo) nella confezione indicata è classificata come segue: lozione 0,005% 30 ml; A.I.C. n. 028254047 (in base 10), 0UY7UZ (in base 32); classe «A».

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 29.100 (I.V.A. inclusa). Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a. - Via Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10048

DECRETO 2 novembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Granocyte». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 95/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti ministeriali n. 56 del 29 ottobre 1996 e n. 82 dell'11 febbraio 1997, e successive modifiche con i quali la Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G. G. Winckelmann, 2, Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento la specialità medicinale «Granocyte» (lenograstim) con le specificazioni di seguito indicate:

«34» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 028686044 (in base 32), 0VCFQW (in base 10);

classe «A/30», L. 235.700;

«13» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 028686069 (in base 32), 0VCFRP (in base 10);

classe «A/30», L. 94.100;

Considerato che le confezioni suindicate risultano autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto di accedere alla procedura di contrattazione del prezzo di cui all'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previsto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19/20 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GRANOCYTE (lenograstim) nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«34» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv.; A.I.C. n. 028686044 (in base 32), 0VCFQW (in base 10); classe «A/30».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.156 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 266.000 (I.V.A. inclusa);

«13» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv.; A.I.C. n. 028686069 (in base 32), 0VCFRP (in base 10); classe «A/30».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 67.112 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 110.800 (I.V.A. inclusa). Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a. - Via G. G. Winckelmann, 2, Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specia-

lità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10049

DECRETO 2 novembre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Myelostim». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 96/99).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visti i decreti A.I.C./U.A.C. n. 57 del 29 ottobre 1996 e n. 83 dell'11 febbraio 1997, e successive modifiche con i quali la Chugai Rhone Poulenc 20, Avenue Raymond Aron - 92165 Antony Cadex, Francia, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Myelostim» (lenograstim) con le specificazioni di seguito indicate:

«34» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 029059096 (in base 32), 0VQU0S (in base 10);

classe «A/30», L. 235.700;

«13» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 029059072 (in base 32), 0VQU00 (in base 10);

classe «A/30», L. 94.100;

Considerato che le confezioni suindicate risultano autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto di accedere alla procedura di contrattazione del prezzo di cui all'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previsto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 19/20 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale MYELOSTIM (lenograstim) nella confezione indicata è classificata come segue:

«34» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 029059096 (in base 32), 0VQQU0S (in base 10); classe «A/30». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 161.156 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 266.000 (I.V.A. inclusa);

«13» 1 flacone liofilizzato + 1 siringa solv. - A.I.C. n. 029059072 (in base 32), 0VQU00 (in base 10); classe «A/30».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 67.112 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 110.800 (I.V.A. inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 30 giugno 2000.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc - 20 Avenue Raymond Aron - 92165 Antony Cedex (Francia).

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 2 novembre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A10050

DECRETO 10 novembre 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 1997, concernente: «Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante «Disposizioni per la prevenzione e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati», che autorizza uno stanziamento annuo per le relative iniziative di prevenzione e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, di detta legge, che determina la quota di tale stanziamento destinata alle regioni per realizzare le iniziative previste mediante convenzione con centri specializzati, per crearne di nuovi e per potenziare quelli preesistenti;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della stessa legge, che delega il Ministro della sanità a determinare con proprio decreto i criteri di ripartizione della quota dello stanziamento annualmente destinata alle regioni, come pure i requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri specializzati per l'educazione e la riabilitazione visiva;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1997, concernente i «Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali» dei medesimi centri dianzi citati, con particolare riguardo all'art. 1, laddove fra le prescritte «figure professionali di base» sono indicate anche quelle di «operatore di riabilitazione visiva», di «infermiere professionale» e di «assistente sanitaria visitatrice»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dal decreto legislativo 9 dicembre 1993, n. 517;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1994, n. 739, e 17 gennaio 1997, n. 69, concernenti, rispettivamente, l'individuazione dei profili professionali di «infermiere» e di «assistente sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Ravvisata la necessità di conformare le dizioni previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1997, per le «figure professionali di base» alle disposizioni d'ordine generale oggi in vigore per le professioni sanitarie;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alle conseguenti modificazioni dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1997 più volte citato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1997, di cui alle premesse, nella parte relativa all'indicazione delle «Figure professionali di base» è così modificato:

«Figure professionali di base:

medico specialista in ofialmologia;

psicologo;

ortottista assistente in oftalmologia;

infermiere o assistente sanitario;

assistente sociale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro: BINDI

99A9991

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.S.A. - Cooperativa ecologica salvaguardia ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa «C.E.S.A. - Cooperativa ecologica salvaguardia ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.S.A. - Cooperativa ecologica salvaguardia ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita in data 2 luglio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Giua Marassi di Iglesias, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto del 2 ottobre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vito Meloni, con residenza in Cagliari, via Castiglione, 76, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9978

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «I.F.I.S. - Istituto finanziario sulcitano (consorzio garanzia collettiva fidi fra gli operatori economici del Sulcis) - Cooperativa a responsabilità limitata», in Carbonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa «I.F.I.S. - Istituto finanziario sulcitano (consorzio garanzia collettiva fidi fra gli operatori economici del Sulcis) - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.F.I.S. - Istituto finanziario sulcitano (consorzio garanzia collettiva fidi fra gli operatori economici del Sulcis) - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carbonia (Cagliari), costituita in data 4 settembre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Loriga di Iglesias, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto del 18 gennaio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vito Meloni, con residenza in Cagliari, via Castiglione,76, ne è nominato del commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9979

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Champilion - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 gennaio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Champilion - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Champilion - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 16 giugno 1976 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Maria Marocco di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 7 luglio 1976, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Armando Zaccaria, con residenza in Torino, via Rosta n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9980

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Orchidea - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villaromagnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 ottobre 1997, 7 febbraio 1998 e 21 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti della società cooperativa edilizia «Orchidea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villaromagnano (Alessandria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, non avendo reintegrato il numero minimo dei soci;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971, con nomina di commissario liquidatore, avendo delle pendenze attive da liquidare;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Orchidea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villaromagnano (Alessandria), costituita in data 30 aprile 1975 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Gabei di Felizzano, omologato dal tribunale di Tortona (Alessandria) con decreto del 7 giugno 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 1 della legge n. 127/1971 e il dott. Chiaffredo Astori, con residenza in Alessandria, piazza Turati n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9981

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agorà - Società cooperativa a r.l.», in Nova Siri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della coopera-

zione, ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 febbraio 1997 e 20 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Matera nei confronti della società cooperativa «Agorà - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nova Siri (Matera);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agorà - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nova Siri (Matera), costituita in data 5 dicembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Antonio Morano di Montalbano Jonico, omologato dal tribunale di Matera con decreto 20 dicembre 1998, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Renato Gucci, con residenza in Matera, piazza N. Bianco n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9982

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Castelletto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Torreglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 settembre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Padova nei confronti della società cooperativa edilizia «Castelletto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torreglia (Padova);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Castelletto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torreglia (Padova), costituita in data 7 giugno 1978 con atto a rogito del notaio dott. Riccardo Mezzetti di Abano Terme (Padova), omologato dal tribunale di Padova con decreto del 2 dicembre 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Giuseppina Dovico, con studio in Padova, via Ca' Rezzonico, 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9983

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sant'Arcangelo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo del 29 aprile 1998, eseguita nei confronti della società cooperativa «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La S. Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Arcangelo (Potenza), costituita in data 6 dicembre 1984 con atto a rogito del notaio dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta, di Senise (Potenza), omologato dal tribunale di Lagonegro (Potenza), con decreto del 5 marzo 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Donatantonio Bochicchio, con residenza in Potenza, via Sanremo, 120, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9984

DECRETO 29 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pienza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 2 agosto 1983 con il quale la società cooperativa «Agricoltori di Pienza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pienza (Siena), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Pletto, successivamente sostituito dalla dott.ssa Orietta Belardinelli ne è stata nominata commissario liquidatore con decreto direttoriale 23 aprile 1998;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Orietta Belardinelli comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Batoni, con studio in Poggibonsi (Siena), via del Chianti n. 81, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pienza (Siena), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 23 aprile 1998, in sostituzione della dott.ssa Orietta Belardinelli, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9985

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Amalfi-Atrani-Conca dei Marini», in Amalfi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 aprile 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Amalfi-Atrani-Conca dei Marini», con sede in Amalfi (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Amalfi-Atrani-Conca dei Marini» con sede in Amalfi (Salerno), costituita in data 18 marzo 1977 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Pansa di Amalfi (Salerno), omologato dal tribunale di Salerno con decreto 19 aprile 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Luigi Maiorano, con residenza in Bellizzi (Salerno), via Marsala, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9986

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia (Amicitia) a responsabilità limitata», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia (Amicitia) a responsabilità limitata», con sede in Salerno;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia (Amicitia) a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 7 aprile 1954 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Manlio Giuliani di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 4 giugno 1954, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Anna Garofalo, con residenza in Avellino, via Bellabona, 102, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9987

DECRETO 29 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, in Frosinone.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 1985 con il quale la società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Lorenzo Di Nicuolo ne è stato nominato commissario liquidatore, con successivo decreto ministeriale 26 maggio 1988;

Viste le note ministeriali rispettivamente datate 31 marzo 1992, 23 dicembre 1992, 28 luglio 1997, con le quali si chiedevano notizie in merito alla procedura liquidatoria in atto e non avendo ricevuto notizie nel merito;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore rag. Lorenzo Di Nicuolo nell'incarico affidatogli;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Marianna Greco, residente in Frosinone, via Madonna della Neve n. 206, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Primula» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 24 settembre 1985, in sostituzione del rag. Lorenzo Di Nicuolo, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9988

DECRETO 29 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Alba 74», in Nuoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 2 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «Alba 74», con sede in Nuoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba 74», con sede in Nuoro, costituita in data 2 maggio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Bartolomeo Serra di Nuoro, omologato dal tribunale di Nuoro con decreto del 4 giugno 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Alessandra Paddeu, con studio in Nuoro, via Mughina, 41, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9989

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Print - Società cooperativa a r.l.», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

ILMINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 agosto 1999, con il quale la società cooperativa «Print - Società cooperativa a r.l.» già «Lavoro e società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Alessandra Paddeu ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 124 in data 12 giugno 1999, trasmessa dalla direzione provinciale del lavoro di Sassari, con la quale il tribunale civile e penale di Sassari ha dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 agosto 1999 con il quale la società cooperativa «Print - Società cooperativa a r.l.», già «Lavoro e società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita in data 27 luglio 1984, con atto a rogito del notaio dott. Antonello Simone Scanu di Sassari, omologato dal tribunale di Sassari in data 16 agosto 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Alessandra Paddeu, è annullato.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10039

DECRETO 29 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Riviera servizi - Società cooperativa a r.l.», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 6 agosto 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Riviera servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Imperia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Riviera servizi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Imperia, costituita in data 4 ottobre 1989, con atto a rogito del notaio dott. Cristiano Lavezzari di Imperia, omologato dal tribunale di Imperia in data 20 ottobre 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Antonella Alberti, nata a Moncalieri (Torino) il 27 agosto 1967, residente in via Colla n. 7, Pigna (Imperia), ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A10040

DECRETO 11 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 30 settembre 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «La Ginestra» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Bartolomeo Gino in data 10 giugno 1983, repertorio n. 14062, registro società n. 8484, B.U.S.C. n. 2172/199648;

2) società cooperativa mista «Sabaudia 90» a responsabilità limitata con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Raffaele Mandato in data 20 dicembre 1989, repertorio n. 57787, registro società n. 15920, B.U.S.C. n. 2882/245235;

3) società cooperativa mista «Termomeccanica» a responsabilità limitata, con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito notaio Roberto Labate in data 31 maggio 1986, repertorio n. 30045, registro società n. 11886, B.U.S.C. n. 2521/221942.

Latina, 11 novembre 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A10041

DECRETO 15 novembre 1999.

Assegnazione di trenta unità di mobilità lunga alla società Acna.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998, relativo all'attibuzione alle società richiedenti delle 3.500 unità di mobilità lunga;

Visto il decreto dirigenziale del 28 aprile 1999 relativo alla riassegnazione di trenta unità di mobilità lunga alla societò Fosfotec in liquidazione;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno del 21 ottobre 1999 relativa alla possibilità di concedere alla società Acna trenta unità di mobilità lunga, anche in deroga ai tempi ed ai criteri di concessione di cui all'art. 3 della legge n. 229/1997;

Vista la nota con cui la società Enichem comunica che la propria controllata Fosfotec in liquidazione non utilizzerà trenta unità di mobilità lunga già riassegnate alla medesima società con decreto dirigenziale del 28 aprile 1999;

Considerata l'impossibilità da parte delle società già ammesse al beneficio di utilizzare la mobilità lunga oltre il termine del 31 dicembre 1998 secondo quando disposto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 229/1997;

Considerato che le domande di tutte le imprese interessate ai contratti d'area e pertanto ammesse ai sensi del sopra citato art. 3, comma 2, ad utilizzare la mobilità lunga fino al 31 dicembre 1999, sono state accolte con il decreto dirigenziale sopra citato per l'intero contigente numerico richiesto;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alla società Acna le trenta unità di mobilità lunga non utilizzate da Fosfotec in liquidazione;

Decreta:

Alla società Acna sono assegnate trenta unità di mobilità lunga non utilizzate dalla società Fosfotec in liquidazione.

Roma, 15 novembre 1999

Il direttore generale: CARLÀ

99A10004

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «S. Antonio II» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 23 marzo 1976, repertorio n. 69609, registro società n. 38/76, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Congr - Expo» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 16 settembre 1983, repertorio n. 10132, registro società n. 120/83, tribunale di Reggio Calabria;

società «Cooperativa Agricola Pellegrina» a r.l., con sede in Marina di S. Lorenzo (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 19 febbraio 1987, repertorio n. 19074, registro società n. 126/87, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Agrosud - Società cooperativa Agrum. Ort. Oliv.» a r.l., con sede in Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Domenico Pulejo in data 29 dicembre 1987, repertorio n. 6906, registro società n. 2138, tribunale di Palmi;

società «Cooperativa Teatrale Reggina (C.T.R.)» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 28 novembre 1977, repertorio n. 5226, registro società n. 4/78, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Agriservice» a r.l., con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Egle Acone in data 10 dicembre 1986, repertorio n. 17625, registro società n. 1942, tribunale di Palmi;

società cooperativa «Canea» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Maria Albanese in data 28 aprile 1995, repertorio n. 32973, registro società n. 142/95, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Centrale del Latte» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Maria Luisa Autuori in data 6 novembre 1986, repertorio n. 17521, registro società n. 275/86, tribunale di Reggio Calabria;

società «Cooperativa S.A.M.» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 18 dicembre 1983, repertorio n. 75721, registro società n. 12/84, tribunale di Reggio Calabria;

società «Coop. di consumo fra dipendenti comunali del capoluogo» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Diego De Tommasi in data 21 febbraio 1944, repertorio n. 17615, registro società n. 64, tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Jonica Carni» a r.l., con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Clara Fazio in data 7 maggio 1986, repertorio n. 2657, registro società n. 1692, tribunale di Locri;

società cooperativa «La Coccinella coop. sociale» a r.l., con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Erminia Labbadia in data 21 aprile 1994, repertorio n. 42001, registro società n. 2737, tribunale di Locri;

società «Coop. agricolo-forestale Progresso» a r.l., con sede in Samo (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi in data 29 ottobre 1979, repertorio n. 8804, registro società n. 650, tribunale di Locri;

società cooperativa «Progetto Sud» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Nicola Comi in data 4 febbraio 1986, repertorio n. 361, registro società n. 58/86, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 novembre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A10042

DECRETO 16 novembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Plicanti» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Plicanti» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Bruno Poggio in data 22 dicembre 1976, repertorio n. 362306, registro società n. 29 /77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 16 novembre 1999

Il direttore: LAGANÀ

99A10043

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 20 ottobre 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri ai fini della partecipazione in Italia a concorsi per ricercatore universitario e presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Jan Marten Ivo Klaver;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli olandesi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea in «Lingua litterisque Anglicis» rilasciato dalla Academia Groningana e di doctor in «Geology and religious sentiment» rilasciato dall'Universiteit Van Amsterdam al sig. Jan Marten Ivo Klaver nato a Heerde il 28 novembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

p. *Il direttore:* CUOMO

99A10051

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 novembre 1999.

Caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei veicoli.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva del Consiglio 1999/37/CE concernente i documenti di immatricolazione dei veicoli;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

La carta di circolazione dei veicoli avrà la configurazione conforme al modello 820 F allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1999

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(*A*) Numero di immatricolazione

(*B*) Data della prima immatricolazione del veicolo

(*C*) Dati nominativi
- (*C.1*) intestatario della carta di circolazione:
  - (*C.1.1*) cognome o ragione sociale
  - (*C.1.2*) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (*C.1.3*) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (*C.2*) proprietario del veicolo
  - (*C.2.1*) cognome o ragione sociale
  - (*C.2.2*) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (*C.2.3*) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (*C.3*) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario
  - (*C.3.1*) cognome o ragione sociale
  - (*C.3.2*) nome/i o iniziale/i (se del caso)
  - (*C.3.3*) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento
- (*C.5*), (*C.6*), (*C.7*) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici *C.1*, *C.2* e/o *C.3* non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici *C.5*), *C.6*) e *C.7*); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai codici *C.1*, *C.2* e *C.3*.

(*D*) Veicolo:
- (*D.1*) marca
- (*D.2*) tipo
  - variante (se disponibile)
  - versione (se disponibile)
- (*D.3*) denominazione/i commerciale/i

(*E*) numero di identificazione del veicolo

(*F*) massa:
- (*F.1*) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)
- (*F.2*) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
- (*F.3*) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)

(*G*) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)

(*H*) durata di validità, se non è illimitata

(*I*) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione

(*J*) categoria del veicolo
- (*J.1*) destinazione ed uso
- (*J.2*) carrozzeria

(*K*) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(*L*) numero di assi

(*M*) interasse (mm)

(*N*) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg)
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso

(*O*) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (*O.1*) rimorchio frenato (kg)
- (*O.2*) rimorchio non frenato (kg)

(*P*) motore:
- (*P.1*) cilindrata (cm^3)
- (*P.2*) potenza netta massima (kw) (se disponibile)
- (*P.3*) tipo di combustibile o di alimentazione
- (*P.4*) regime nominale (giri/min^{-1})
- (*P.5*) numero di identificazione del motore / tipo del motore

(*Q*) rapporto potenza/massa in kw/kg (solo per i motocicli)

(*R*) colore del veicolo

(*S*) posti a sedere
- (*S.1*) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- (*S.2*) numero di posti in piedi (se del caso).

(*T*) velocità massima (km/h)

(*U*) livello sonoro:
- (*U.1*) veicolo fermo (dB(A))
- (*U.2*) regime del motore (giri/min^{-1})
- (*U.3*) veicolo in marcia (dB(A))

(*V*) emissioni gas di scarico:
- (*V.1*) CO (g/km o g/kWh)
- (*V.2*) HC (g/km o g/kWh)
- (*V.3*) NOx (g/km o g/kWh)
- (*V.4*) HC + NOx (g/km)
- (*V.5*) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
- (*V.6*) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min^{-1})
- (*V.7*) CO_2 (g/km)
- (*V.8*) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)
- (*V.9*) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE.

(*W*) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

99A9992

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 9 novembre 1999.

Modificazione al regolamento interno.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 9 novembre 1999 composto come da verbale in pari data;

Ritenuto che, al fine di coordinare le disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità, con quelle del regolamento interno del 7 gennaio 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 17 aprile 1997, si rende necessario integrare quest'ultimo di un ulteriore articolo;

Delibera

di inserire, dopo l'art. 10, l'art. 10-*bis* «Ufficio del bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità».

L'Ufficio del bilancio è costituito da tre componenti e delibera con la presenza di almeno due.

L'Ufficio del bilancio svolge le attività istruttorie, esprime i pareri previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e può formulare proposte di modifica del regolamento medesimo.

Roma, 9 novembre 1999

Il presidente: CALIENDO

99A10066

DELIBERAZIONE 16 novembre 1999.

Regolamento di amministrazione e contabilità.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* decreto legislativo n. 545/1992 introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 31 del regolamento interno approvato il 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Delibera

di approvare il seguente regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

per consiglio si intende il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in assemblea plenaria;

per Presidente si intende il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

per Direttore della segreteria si intende il dirigente dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza;

per Ufficio bilancio si intende l'Ufficio per il bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità.

Capo primo

AUTONOMIA DI GESTIONE E BILANCIO

Art. 2.

Autonomia di gestione

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.

3. Il progetto di bilancio, predisposto dal Direttore della segreteria sulla base del programma delle spese elaborato dal Servizio di ragioneria è comunicato tempestivamente al comitato di presidenza, corredato dal programma delle spese.

4. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio è sottoposto dal comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere dell'Ufficio bilancio.

5. In caso di non tempestiva approvazione del bilancio entro il 31 dicembre, il Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito l'Ufficio bilancio, con propria deliberazione, può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti previsti nel nuovo bilancio e proporzionalmente alla durata dell'esercizio provvisorio.

6. Può essere predisposto a cura del dirigente della segreteria un progetto di bilancio triennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le medesime procedure previste per il bilancio annuale.

Art. 4.

Ufficio bilancio

1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, l'Ufficio bilancio esprime pareri su richiesta del presidente e del comitato di presidenza.

2. L'Ufficio bilancio può disporre l'audizione del collegio dei revisori dei conti sui criteri di impostazione del bilancio e sul rendiconto finanziario, nonché sull'andamento della gestione.

Art. 5.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dalle entrate eventuali, nonché dall'avanzo di amministrazione.

4. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli recanti specifica denominazione e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

Cat. II - Entrate eventuali;

Cat. III - Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

5. Le spese, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti specifica denominazione e numerazione progressiva e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I - Spese generali e di amministrazione;

Cat. II - Trattamenti economici di attività;

Cat. III - Acquisto di beni e servizi;

Cat. IV - Somme non attribuibili.

6. In apposito capitolo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste annualmente determinato in misura non superiore al 3 per cento di tutte le spese.

Art. 6.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di ogni eventuale altra spesa ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione di eventuali entrate correlative.

3. Non è consentita alcuna gestione di somme fuori del bilancio.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento del bilancio su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio.

2. Le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono assunte con deliberazione adottate dallo stesso organo e con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio.

3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

4. Nessuna variazione di bilancio è ammessa dopo il termine dell'esercizio finanziario.

Capo secondo

GESTIONE DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE

Art. 8.

Servizio di tesoreria

1. Al servizio di tesoreria provvede in autonomia il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con l'ausilio di un istituto di credito al quale viene affidato il servizio di cassa e presso il quale possono essere accesi uno o più conti correnti.

2. Il presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il pagamento delle somme costituenti la dotazione finanziaria annuale. Le rate trimestrali corrispondenti sono versate su conto corrente intestato

al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria presso l'istituto di credito incaricato dal servizio di cassa.

3. Sullo stesso o su altro conto corrente saranno effettuati i versamenti derivanti da entrate eventuali.

4. Su apposito conto corrente avverranno i versamenti dovuti dagli interessati per il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio. Il corrispettivo viene determinato annualmente dal comitato di presidenza, tenuto conto del costo del servizio. Restano ferme le disposizioni in materie di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.

5. Gli interessi eventualmente maturati sui predetti conti sono versati annualmente in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 9.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato previo esperimento di gara e viene disimpegnato sulla base di apposita convenzione che dovrà disciplinare i seguenti aspetti:

a) inizio e durata della convenzione;

b) modalità delle riscossioni e dei pagamenti;

c) condizioni per le operazioni di conto corrente;

d) procedure di trasmissione dei titoli di entrata e di spesa;

e) amministrazione dei titoli e valori in deposito di proprietà del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

f) regolazione degli oneri di gestione e servizi ausiliari.

Art. 10.

Impegni di spesa

1. Le spese sono deliberate e impegnate dal comitato di presidenza, salvo quanto previsto nel successivo comma.

2. Le spese di importo non superiore a lire 10 milioni possono essere autorizzate ed impegnate dal Direttore della segreteria. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nei casi previsti dal presente regolamento.

3. Il servizio di ragioneria istruisce le proposte relative alle spese e le correda di elementi giustificativi, accertata l'esistenza di disponibilità nei capitoli di bilancio. Le proposte sono inoltrate all'organo competente per la deliberazione o l'autorizzazione.

4. Il servizio di ragioneria prende nota degli impegni di spesa in ordine cronologico distintamente per capitoli e ove esistenti per articoli e cura la redazione dei mandati di pagamento in esecuzione delle spese impegnate, utilizzando eventualmente procedure automatizzate.

5. Le eventuali proposte di spesa formulate da un componente del Consiglio o istruite da altri uffici del Consiglio sono inoltrate agli organi competenti per la deliberazione o l'autorizzazione unitamente agli elementi giustificativi, tramite il servizio di ragioneria che accerta la regolarità e l'esistenza di disponibilità nei relativi capitoli di spesa. Le decisioni assunte in ordine a tali proposte sono sottoposte, comunque, alla valutazione ed all'approvazione del Consiglio.

Art. 11.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nella individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal servizio di ragioneria, sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori.

2. Gli atti comprovanti il diritto e l'identificazione del creditore vanno allegati ai titoli di pagamento. Copia della documentazione deve essere conservata a cura del servizio di ragioneria.

Art. 12.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti, tratti sull'istituto di credito di cui all'art. 8. I mandati sono firmati dal direttore del servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono esigibili se muniti anche del visto del Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza.

2. È vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.

3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione «residui» in caso di esercizio precedente a quello di emissione;

b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico;

c) il nominativo o la determinazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;

d) la causale di pagamento;

e) la somma da pagare in cifre e in lettere;

f) la modalità di estinzione del titolo;

g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e ove richiesto, dal Direttore della segreteria o di un funzionario della segreteria appositamente delegato dal comitato di presidenza;

h) i documenti giustificativi;

i) l'istituto di credito di cui all'art. 8 tenuto al pagamento.

Art. 14.

Servizio di ragioneria

1. Il servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del comitato di presidenza, ha il compito di curare gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

2. Al servizio di ragioneria è preposto un primo dirigente o altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Il direttore del servizio di ragioneria è nominato dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, sentito il Direttore della segreteria. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità. In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio funzionario della segreteria designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del servizio.

Al servizio di ragioneria compete:

a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni;

b) di tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;

c) di predisporre il rendiconto annuale;

d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro di pertinenza del Consiglio;

e) di vigilare sull'andamento del servizio di cassa e di riferire al Direttore della segreteria su eventuali irregolarità o disservizi;

f) di compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione da sottoporre al comitato di presidenza;

g) di vigilare sulla regolarità contabile della gestione dell'economo-cassiere, effettuando periodiche verifiche sulla medesima.

Art. 15.

Fondo economale

1. Il Direttore di segreteria può autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di lire 10 milioni a favore dell'economo-cassiere per il pagamento di canoni ed utenze e per i pagamenti in contanti previsti dal presente regolamento nonché per le spese in economia di cui all'art. 32.

2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito con prelevamento dalla contabilità speciale presso l'istituto di credito di cui all'art. 8 mediante mandati di pagamento emessi dal direttore del servizio di ragioneria a favore dell'economo-cassiere su richiesta dello stesso.

3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del servizio di ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno intestato al creditore.

4. L'importo massimo del fondo di cui al comma uno può essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria.

Art. 16.

Economo cassiere

1. L'economo cassiere è nominato dal comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria, tra i funzionari in servizio presso la segreteria del Consiglio.

L'incarico può essere revocato, su proposta del Direttore della segreteria al termine di ogni gestione annuale.

In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere.

2. L'economo cassiere:

a) ha la gestione del fondo previsto dall'art. 15, di cui risponde personalmente;

b) provvede alle anticipazioni di indennità di missione e compensi tramite mandati diretti emessi a suo favore;

c) è consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili;

d) vigila sulla manutenzione degli immobili di pertinenza del Consiglio;

e) è tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al direttore del servizio di ragioneria, che ne riferisce al Direttore della segreteria; al termine dell'esercizio finanziario presenta tramite il direttore del servizio di ragioneria al Direttore della segreteria una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.

Capo terzo

NORME DIVERSE

Art. 17.

Trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza

1. Ai componenti effettivi e supplenti del Consiglio di presidenza spetta il trattamento economico previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992.

2. Per quanto concerne la parte variabile, il comitato di presidenza, emanato il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 545/1992, richiede a tutte le commissioni tributarie regionali i compensi variabili spettanti ai rispettivi presidenti distinti per mesi, formulando al Consiglio di presidenza in assemblea plenaria la proposta di deliberazione.

3. La delibera del Consiglio di presidenza impegna la spesa relativa alla somma complessiva, risultante dal compenso variabile spettante ad un componente moltiplicata per il numero dei componenti del Consiglio e dalla somma dei compensi fissi spettanti a ciascun componente.

Art. 18.

Trattamento di missione per i componenti del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 545/1992, ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio o, in casi di urgenza del comitato di presidenza.

4. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato.

5. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese di biglietto ferroviario di prima classe e relativi supplementi, di vagone letto e di aereo ed eventualnente del mezzo proprio sostenute per esigenze di servizio.

Art. 19.

Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio

1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso per ogni esigenza riguardante l'attività ed il funzionamento delle commissioni tributarie, nonché l'attività del Consiglio o di gruppi di studio o di lavoro dallo stesso costituiti, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione per la qualifica rivestita secondo le misure e nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato. A coloro che non sono dipendenti dello Stato, spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione nella misura e nei limiti previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di cui al punto 3 della tabella A allegata alla legge l8 dicembre 1973, n. 836.

2. Il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio non spetta agli incolpati convocati nei procedimenti disciplinari, nonché ai giudici tributari convocati, nei procedimenti di decadenza.

3. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti dal Consiglio incarichi da espletarsi fuori dal luogo di residenza.

Art. 20.

Incarichi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e di accertamenti tecnici a esperti qualificati, anche non componenti di commissione tributaria, nonché a enti o istituti di ricerca. Il Consiglio può altresì affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso al fini di assicurare un'adeguata informazione pubblica sulla propria attività.

2. Con le stesse modalità il Consiglio può affidare a giudici tributari o a soggetti non componenti di commissione tributaria incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, nonché in relazione all'attività propria del Consiglio.

3. Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attività di cui ai due commi precedenti, può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilità, di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato.

4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.

Art. 21.

Lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali

1. Al personale di segreteria che presta servizio presso il Consiglio possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite determinato annualmente dal Consiglio stesso, su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'Ufficio bilancio.

2. Al personale di cui al primo comma, a compenso della reperibilità nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, nonché della disponibilità a prolungare l'orario di servizio, è corrisposto un compenso mensile, determinato con deliberazione adottata per ciascun anno finanziario con le stesse modalità previste al primo comma. Tale compenso non potrà essere superiore al corrispettivo del monte ore mensile massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma e dovrà essere proporzionalmente rapportato all'effettivo assolvimento delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie. In via transitoria, per l'anno 2000, la deliberazione è adottata entro il 15 gennaio 2000.

3. In favore dei soggetti individuati al comma 1 possono essere deliberati dal Consiglio interventi assistenziali, su proposta del comitato di presidenza, per malattia e invalidità che determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente.

4. Il Consiglio può assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, nonché iniziative per il tempo libero a favore del personale.

5. Le modalità di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 3 e 4 sono deliberate dal Consiglio su proposta del comitato di presidenza, previo parere dell'ufficio bilancio.

6. Al Direttore della segreteria, cui non compete compenso per lavoro straordinario, possono essere attribuiti i compensi e gli interventi di cui al precedenti commi 2 e 3.

Capo quarto

CONTO FINANZIARIO E INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 22.

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

2. Lo schema del conto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa, è predisposto a cura del Servizio di ragioneria e inviato al Direttore della segreteria che lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori entro il 31 di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Direttore della segreteria, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo schema di conto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori, al comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere dell'Ufficio bilancio.

4. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;

e) le somme incassate e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;

f) il conto totale dei residui passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le economie di gestione;

h) i residui perenti.

Art. 23.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da travasi da capitolo a capitolo;

d) l'elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 24.

Conto patrimoniale

1. Il conto patrimoniale, predisposto dal servizio di ragioneria, espone:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni mobili, i crediti e le altre attività;

c) i debiti e le passività diverse;

d) il saldo netto patrimoniale.

2. Al conto patrimoniale è allegato il prospetto indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali.

Art. 25.

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Direttore della segreteria su richiesta dell'economo, sentita una commissione nominata dal comitato di presidenza e composta da un componente del Consiglio, che la presiede, dal Direttore del servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il comitato di presidenza stabilisce il compenso.

3. Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dell'economo al fine della redazione del verbale di scarico.

Capo quinto

CONTRATTI

Art. 26.

Disposizioni generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. È sempre richiesta la forma scritta.

3. Spettano al Direttore della segreteria o al dirigente del servizio di ragioneria appositamente da lui delegato, i compiti di provvedere alla formazione dei capitolati generali ed alla fissazione degli elementi essenziali del contratto.

4. Alla stipulazione dei contratti provvede in rappresentanza del consiglio il Direttore della segreteria o il direttore del servizio di ragioneria da lui delegato.

5. Salve le ipotesi prevista dagli articoli 10 e 32, i contratti fino al limite di lire 100 milioni sono approvati dal comitato di presidenza, sentito l'Ufficio di Bilancio.

6. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni.

7. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

8. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

9. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, il cui costo è a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

11. I limiti di somma previsti relativi ai contratti s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 27.

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione privata e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

3. Le gare, si svolgono, di norma, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

4. Nei casi previsti dall'art. 32 è ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.

5. Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo dell'esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio non dispone nell'ambito

della propria organizzazione il relativo incarico è conferito dal comitato di presidenza, che ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe professionali.

Art. 28.

Procedura aperta

Nella procedura aperta tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 29.

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» sono invitati a presentare l'offerta coloro che abbiano dimostrato la propria capacità tecnica ed economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Può essere predisposto un elenco di persone o imprese idonee, da sottoporsi all'approvazione del comitato di presidenza.

2. Il comitato di presidenza per l'espletamento della gara, nomina una commissione composta da un componente del Consiglio che la presiede, dal direttore del servizio di ragioneria e da un altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, l'offerta tecnico-economica, con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.

Art. 30.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso, qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato (licitazione privata);

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa (appalto concorso), qualora nel capitolato tecnico siano contenute soltanto prescrizioni di massima e si ritenga conveniente di avvalersi dell'apporto di competenze ed esperienze specifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. La valutazione per l'aggiudicazione dovrà tener conto del prezzo, del valore tecnico ed estetico delle opere progettate, del tempo di esecuzione e dei costi di utilizzazione e di manutenzione.

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi (pubblici incanti).

Art. 31.

Procedura negoziata

1. È ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa individuale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;

e) quando si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi di eccezionale urgenza che non consentono il ricorso alla procedura ristretta;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;

g) per i contratti di assicurazione;

h) nei casi di contratti d'importo non superiore a lire 30 milioni.

2. Nei casi indicati nella lettera *a), e), f), g), h),* del precedente comma devono essere, di norma, interpellate almeno tre persone o imprese.

Art. 32.

Spese in economia

1. Il Direttore della segreteria, nei limiti di cui all'art. 10, può autorizzare l'economo cassiere, ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti. L'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di L. 1.000.000 utilizzando il fondo economale.

2. Gli assuntori ed i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 33.

Congruità dei prezzi

1. Per la valutazione della congruità dei prezzi dei contratti di importo superiore a lire 30 milioni il Direttore della segreteria può avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, dal Direttore

del servizio di ragioneria e da un esperto designato, su richiesta del Consiglio, dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessità tecnica può essere acquisito il parere dell'ufficio tecnico erariale.

2. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente, se dovuto.

Art. 34.

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, da personale della segreteria in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Direttore della segreteria. Qualora ne sia ravvisata la necessità, il collaudo è affidato dal Consiglio ad esperti designati dall'ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 100 milioni l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dai soggetti di cui al comma 2.

5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a lire 10 milioni, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà verificare la regolarità e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.

6. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti, se dovuto.

Art. 35.

Limiti di somma

I limiti di somma previsti dal presente regolamento sono aggiornati ogni due anni con deliberazione del comitato di presidenza, su proposta del Direttore della segreteria, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei beni al consumo.

Capo sesto

CONTROLLI

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il collegio dei revisori dei conti, composto da un consigliere della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti uno tra magistrati della Corte dei conti e uno tra i dirigenti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del comitato di presidenza e previo parere dell'Ufficio bilancio. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 37.

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti o da quelli da esso richiesti e dalle verifiche periodiche effettuate, con cadenza trimestrale, nel corso dell'esercizio nonché sulla corretta gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Capo settimo

NORME FINALI

Art. 38.

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 39.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1999.

Le disposizioni contenute nei capi I, II e VI hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 2000.

Il presente regolamento, registrato dalla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 novembre 1999

Il presidente: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 263

99A10067

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 novembre 1999.

Modifica del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995. Primo stralcio operativo «Recupero acque morte diga Mulargia». Riqualificazione dell'intervento «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della galleria Uvini». Ottavo stralcio operativo. Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 171).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999, con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che l'ordinanza n. 25 del 31 dicembre 1995 (primo stralcio operativo del programma commissariale) prevede, tra l'altro, la realizzazione di un intervento denominato: «Recupero acque morte dalla diga del Mulargia», da realizzarsi a cura dell'Ente autonomo del Flumendosa, a valere sulle risorse finanziarie, pari a lire 2 miliardi, messe a disposizione del commissario governativo sul capitolo 08035/01 del bilancio ordinario della regione;

Atteso l'ente, con nota n. 3563 del 12 aprile 1999, allegata alla nota n. 08140 del 23 agosto 1999, ha comunicato di aver realizzato l'opera di che trattasi con risorse finanziarie proprie, ed ha proposto la riqualificazione dell'oggetto dell'intervento destinando lo stanziamento relativo alla «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della galleria Uvini» che convoglia la risorsa idrica accumulata nel serbatoio del Mulargia alle utenze multisettoriali del sistema Flumendosa;

Atteso che la realizzazione di questa opera si rende necessaria anche a seguito dei gravi disagi che una vasta area della provincia di Cagliari ha dovuto sopportare a causa delle interruzioni nell'erogazione dell'acqua potabile, in occasione dei problemi che hanno interessato l'opera di presa dell'acquedotto di Donori — facente parte del primo tratto del canale adduttore di cui si propone il risanamento;

Atteso pertanto che si rende necessario modificare il programma commissariale nella parte che riguarda l'intervento denominato 7/S10 — Recupero acque morte dalla diga del Mulargia — con il seguente intervento «Ristrutturazione del canale adduttore principale e della galleria Uvini»;

Ordina:

Art. 1.

Modifica del programma

1. La tabella *C)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo stralcio operativo dello stesso, per le motivazioni esposte in premessa è modificato, con il presente ottavo stralcio operativo, con la sostituzione del seguente intervento:

Zona idrografica	Titolo	Importo	Ente attuatore
VIII	Ristrutturazione del canale adduttore principale e della galleria Uvini	2,00	E.A.F.

Art. 2.

1. L'assessorato regionale dei lavori pubblici provvederà all'adozione degli adempimenti conseguenti alla variazione del programma commissariale adottata con la presente ordinanza.

2. In relazione alle finalità emergenziali delle opere previste, è fatto obbligo all'ente autonomo del Flumentosa di realizzare con la massima urgenza il progetto dell'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 11 novembre 1999

Il commissario governativo: SELIS

99A9993

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO 9 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della seconda università degli studi di Napoli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visti i DD.RR. 31 ottobre 1995, 20 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 252 del 28 ottobre 1998 relativi all'ordinamento del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996, e successive modificazioni, ed integrazioni in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 20 aprile 1999, del senato accademico del 28 giugno 1999 e del consiglio di amministrazione del 12 luglio 1999;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del MURST prot. 2402 del 31 ottobre 1996 titolato «articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari autonomia didattica (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. 4, legge n. 924/1970)»;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079, del 5 agosto e Prot. n. 2307, del 19 settembre 1997 aventi ad oggetto «Art. 17 commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997 n. 127» Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 avente ad oggetto: «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo»;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1999;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli di cui ai DD.RR. 31 ottobre 1995, 20 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 252 del 28 ottobre 1998, viene ulteriormente modificato con la soppressione dell'intero art. 8 relativo alle propedeuticità.

La variazione suddetta sarà successivamente inserita nel regolamento didattico di ateneo in fase di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 9 novembre 1999

Il rettore: GRELLA

99A9995

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli Atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Visto il progetto di decongestionamento dell'Università degli studi di Bari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1999;

Sentito il parere del direttore amministrativo;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Bari è istituita la facoltà di scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche.

Art. 2.

In conseguenza della costituzione della facoltà di scienze politiche, lo statuto dell'Università degli studi di Bari viene modificato come segue:

al titolo I «Disposizioni generali», l'art. 1 è così riformulato:

l'Università di Bari è costituita dalle seguenti facoltà:

1. facoltà di giurisprudenza;
2. facoltà di economia;
3. facoltà di lingue e letterature straniere;
4. facoltà di lettere e filosofia;
5. facoltà di scienze della formazione;
6. facoltà di medicina e chirurgia;
7. facoltà di farmacia;
8. facoltà di agraria;
9. facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
10. facoltà di medicina veterinaria;
11. facoltà di scienze politiche.

Al titolo II, concernente la facoltà di giurisprudenza, all'art. 6 il corso di laurea in scienze politiche viene soppresso.

Dopo il titolo XII, con lo scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sotto riportati:

TITOLO XIII

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 138. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Corso di laurea in scienze politiche

Art. 139. — 1. Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico--politico, giuridico-istituzionale e politico economico. Esso ha la durata quadriennale e comprende ventitre annualità di insegnamento, oltre a due biennalità di insegnamento relative a lingue straniere.

2. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

3. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione. Per essere ammessi all'esame di laurea e necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

4. Il biennio propedeutico comprende, oltre all'insegnamento (biennale, con prova di esame alla fine del biennio) di una lingua straniera da scegliersi tra quella francese e quella inglese, dodici annualità ed il tutto viene ripartito nella maniera seguente:

primo anno:

Economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H);

Istituzioni di diritto privato (N01X);

Istituzioni di diritto pubblico (N09X);

Statistica (S01A);

Storia delle dottrine politiche (Q01B);

Storia moderna (M02A);

secondo anno:

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X);

Diritto internazionale (N14X);

Politica economica (P01B);

Scienza politica (Q02X);

Sociologia (Q05A);

Storia contemporanea (M04X);

Prima lingua straniera (biennale: francese o inglese).

Art. 140. — 1. Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi:

a) politico-amministrativo;

b) politico-economico;

c) politico-internazionale;

d) storico-politico;

e) politico-sociale.

2. Ciascun indirizzo comprende, oltre all'insegnamento obbligatorio (biennale, con prova di esame alla fine del biennio) di una seconda lingua straniera da scegliersi - eliminata quella relativa al primo biennio (francese o inglese) - tra «Lingua francese» (L16B) «Lingua inglese» (L18C), «Lingua spagnola» (L17C), «Lingua tedesca» (L19B), «Lingua araba» (L14D), «Lingua portoghese» (L17D) e «Lingua russa» (L21B), undici annualità, e i relativi esami vengono così ripartiti per anno:

terzo anno:

4 discipline obbligatorie;

1 disciplina caratterizzante;

1 disciplina opzionale;

quarto anno:

2 discipline obbligatorie;

1 disciplina caratterizzante;

2 discipline opzionali;

la seconda lingua straniera (biennale).

Art. 141. — Le discipline obbligatorie dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) Indirizzo politico amministrativo:

terzo anno:

Diritto amministrativo (N10X);

Diritto del lavoro (N07X);

Diritto delle comunità europee (N14X);

Diritto regionale (N09X);

quarto anno:

Contabilità di Stato (N10X);

Sociologia del diritto (Q05F);

Seconda lingua straniera.

2) Indirizzo politico economico:

terzo anno:

Demografia (S03A);

Economia industriale (P01I);

Economia regionale (P01J);

Storia dell'economia politica (P01A);

quarto anno:

Relazioni industriali (N07X);

Storia economica (P03X);

Seconda lingua straniera.

3) Indirizzo politico internazionale:

terzo anno:

Diritto internazionale II (N14X);

organizzazione internazionale (N14X);

Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);

Tutela internazionale dei diritti umani (N14X);

quarto anno:

Diritto delle comunità europee (N14X);

Economia internazionale (P01G);

Seconda lingua straniera.

4) Indirizzo storico politico:

terzo anno:

Filosofia politica (Q01A);

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X);

quarto anno:

Sociologia della conoscenza (Q05B);

Storia del movimento sindacale (M04X);

Seconda lingua straniera.

5) Indirizzo politico-sociale:

terzo anno:

Antropologia culturale (M05X);

Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X);

Sociologia economica (Q05C);

Sociologia dell'organizzazione (Q05C);

quarto anno:

Economia delle istituzioni (P01B);

Sociologia politica (Q05E);

Seconda lingua straniera.

Le discipline caratterizzanti dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) Indirizzo politico-amministrativo:

Demografia (S03A);

Diritto parlamentare (N08X);

Diritto processuale amministrativo (N10X);

Diritto processuale generale (N15X);

Diritto pubblico dell'economia (N05X);

Organizzazione internazionale (N14X);

Scienza dell' amministrazione (Q02X);

Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C).

2) Indirizzo politico-economico:

Diritto internazionale dell'economia (N14X);

Economia internazionale (P01G);

Economia delle istituzioni (P01B);

Economia monetaria (P01F);

Geografia economica (M06B);

Scienza delle finanze (P01C);

Sociologia economica (Q05C);

Statistica economica (S02X).

3) Indirizzo politico-internazionale:

Antropologia culturale (M05X);

Demografia economica (S03A);

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

Diritto internazionale dell'economia (N14X);

Geografia economica (M06B);

Sociologia politica (Q05E);

Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X).

4) Indirizzo storico politico:

Demografia storica (S03A);

Organizzazione internazionale (N14X);

Sociologia politica (Q05E);

Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);

Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);

Storia delle codificazioni moderne (N19X);

Storia economica (P03X);

Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B).

5) Indirizzo politico-sociale:

Diritto internazionale del lavoro (N14X);

Metodologia delle scienze sociali (Q05A);

Relazioni industriali (Q05C);

Sociologia del diritto (Q05F);

Sociologia della conoscenza (Q05B);

Sociologia del lavoro (Q05C);

Statistica sociale (S03B);

Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B).

Le discipline opzionali dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) Indirizzo politico-amministrativo:

Contabilità degli enti pubblici (N10X);

Contabilità nazionale (S02X);

Demografia storica (S03A);

Diritto agrario comunitario (N03X);

Diritto comparato del lavoro (N07X);

Diritto ecclesiastico comparato (N12X);

Diritto internazionale del lavoro (N14X);

Diritto della previdenza sociale (N07X);

Diritto finanziario (N13X);

Diritto privato comparato (N02X);

Diritto privato delle comunità europee (N02X);
Diritto processuale civile (N15X);
Diritto processuale civile comparato (N15X);
Diritto pubblico comparato (N11X);
Diritto pubblico romano (N18X);
Diritto sindacale (N07X);
Dottrina dello Stato (N09X);
Economia pubblica (P01C);
Filosofia politica (Q01A);
Istituzioni di diritto e procedura penale (N16X, N17X);
Ordinamento giudiziario (N15X);
Politica economica regionale (P01J);
Programmazione economica (P01B);
Relazioni industriali (N07X);
Relazioni industriali (Q05C);
Scienza delle finanze (P01C);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Statistica giudiziaria (S03B);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia delle istituzioni politiche (Q01C);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Tutela internazionale dei diritti umani (N14X).

2) Indirizzo politico-economico:
Contabilità di Stato (N10X);
Contabilità nazionale (S02X);
Demografia economica (S03A);
Demografia regionale (S03A);
Diritto amministrativo (N10X);
Diritto bancario (N05X);
Diritto comparato del lavoro (N07X);
Diritto della previdenza sociale (N07X);
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto delle assicurazioni (N05X);
Diritto delle comunità europee (N14X);
Diritto internazionale del lavoro (N14X);
Diritto privato dell'economia (N05X);
Diritto pubblico dell'economia (N05X);
Diritto sindacale (N07X);
Diritto tributario comparato (N13X);
Econometria (P01E);
Economia dei beni e delle attività culturali (P01B);
Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F);
Economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H);
Economia dei trasporti (P01J);
Economia dell'ambiente (P01B);
Economia della popolazione (P01H);
Economia della spesa pubblica (P01C);
Economia del lavoro (P01B);
Economia dello sviluppo (P01H);
Economia pubblica (P01C);
Geografia della popolazione (M06B);
Geografia dello sviluppo (M06B);
Geografia urbana e organizzazione territoriale (M06B);
Matematica per l'economia (S04A);
Matematica per le scienze sociali (S04A);
Politica dello sviluppo economico (P01H);
Politica economica agraria (P01B);
Politica economica europea (P01B);
Politica economica internazionale (P01G);
Politica economica regionale (P01J);
Politiche della popolazione (S03A);
Programmazione economica (P01B);
Sistemi economici comparati (P01B);
Sociologia del lavoro (Q05C);
Sociologia dei Paesi in via di sviluppo (Q05C);
Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
Sociologia dello sviluppo (Q05A,Q05C);
Sociologia politica (Q05E);
Statistica sociale (S03B);
Storia dell'analisi economica (P01D);
Storia del pensiero economico (P01D);
Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X);
Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B);
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati (S01A);
Teoria dello sviluppo economico (P01H).

3) Indirizzo politico-internazionale:

Diritto commerciale (N04X);

Diritto comparato del lavoro (N07X);

Diritto del commercio internazionale (N14X);

Diritto della previdenza sociale (N07X);

Diritto diplomatico e consolare (N14X);

Diritto ecclesiastico comparato (N12X);

Diritto internazionale del lavoro (N14X);

Diritto internazionale privato (N14X);

Diritto parlamentare (N08X);

Diritto privato comparato (N02X);

Diritto privato delle comunità europee (N02X);

Diritto processuale comunitario (N14X);

Diritto pubblico comparato (N11X);

Diritto tributario comparato (N13X);

Dottrina dello Stato (N09X);

Economia dei Paesi in via di sviluppo (P01H);

Economia della popolazione (P01H);

Economia delle grandi aree geografiche (P01J);

Economia monetaria (P01F);

Economia regionale (P01J);

Filosofia politica (Q01A);

Geografia della popolazione (M06B);

Geografia dello sviluppo (M06B);

Politica economica agraria (P01B);

Politica economica europea (P01B);

Politica economica internazionale (P01G);

Politiche della popolazione (S03A);

Programmazione economica (P01B);

Scienza delle finanze (P01C);

Sistemi economici comparati (P01B);

Sociologia dell'organizzazione (Q05C);

Sociologia delle relazioni internazionali (Q05E);

Sociologia economica (Q05C);

Statistica economica (S02X);

Statistica sociale (S03B);

Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D);

Storia dell'Africa (Q06A);

Storia dell'Africa mediterranea (Q06A);

Storia dell'Asia (Q06B);

Storia dell'Europa (M04X);

Storia del pensiero economico (P01D);

Storia economica (P03X);

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A);

Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B).

4) Indirizzo storico-politico:

Analisi delle politiche pubbliche (Q02X);

Antropologia culturale (M05X);

Comunicazione politica (Q02X);

Demografia (S03A);

Diritto internazionale del lavoro (N14X);

Diritto internazionale dell'economia (N14X);

Economia dello sviluppo (P01H);

Etnologia (M05X);

Filosofia del diritto (N20X);

Geografia economica (M06B);

Metodologia delle scienze sociali (Q05A);

Matematica per le scienze sociali (S04A);

Partiti politici e gruppi di pressione (Q02X);

Relazioni industriali (N07X);

Relazioni industriali (Q05C);

Sistema politico italiano (Q02X);

Sociologia del diritto (Q05F);

Sociologia economica (Q05C);

Statistica sociale (S03B);

Storia del diritto italiano (N19X);

Storia del giornalismo (M04X);

Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D);

Storia della città e del territorio (M04X);

Storia della filosofia politica (Q01B);

Storia dell'Africa (Q06A);

Storia dell'Africa mediterranea (Q06A);

Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);

Storia dell'Asia (Q06B);

Storia delle dottrine politiche e sociali (Q01B);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia dell'Europa (M04X);

Storia dell'industria (M04X);

Storia del Mezzogiorno (M04X);

Storia del pensiero economico (P01D);

Storia del pensiero politico antico (Q01B);

Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B);

Storia del pensiero politico moderno (Q01B);

Storia del Risorgimento (M04X);

Storia della storiografia contemporanea (M04X);

Storia economica e sociale dell'età moderna (M02A);

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A);

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B);

Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna (M02A);

Storia romana (L02B);

Tutela internazionale dei diritti umani (N14X).

5) Indirizzo politico-sociale:

Demografia (S03A);

Demografia sociale (S03A);

Diritto comparato del lavoro (N07X);

Diritto della previdenza sociale (N07X);

Diritto della sicurezza sociale (N07X);

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);

Diritto delle comunità europee (N14X);

Dritto ecclesiastico comparato (N12X);

Diritto internazionale privato (N14X);

Diritto parlamentare (N08X);

Diritto sindacale (N07X);

Economia dell'ambiente (P01B);

Economia della popolazione (P01H);

Economia del lavoro (P01B);

Economia industriale (P01I);

Economia regionale (P01J);

Filosofia politica (Q01A);

Formazione e politica delle risorse umane (Q05C);

Geografia dello sviluppo (M06B);

Geografia urbana e organizzazione territoriale (M06B);

Matematica per le scienze sociali (S04A);

Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q05A);

Organizzazione aziendale (P02D);

Organizzazione del lavoro (P02D);

Organizzazione internazionale (N14X);

Politica economica europea (P01B);

Psicologia del lavoro (M11C);

Psicologia industriale (M11C);

Relazioni industriali (N07X);

Scienza dell'amministrazione (Q02X);

Sociologia della religione (Q05B);

Sociologia delle relazioni internazionali (Q05E);

Sociologia della famiglia (Q05B);

Sociologia delle professioni (Q05C);

Sociologia delle relazioni etniche (Q05D);

Sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05C);

Sociologia industriale (Q05C);

Statistica aziendale (S02X);

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);

Storia della città e del territorio (M04X);

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

Storia delle relazioni internazionali (Q04X);

Storia del movimento sindacale (M04X);

Storia del pensiero economico (P01D);

Storia del Risorgimento (M04X);

Storia economica (P03X);

Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X);

Tutela internazionale dei diritti umani (N14X).

Art. 142. — 1. La scelta delle discipline opzionali può avvenire facendo riferimento tanto all'elenco delle discipline opzionali quanto a quello delle discipline caratterizzanti previste per lo specifico indirizzo.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di venticinque discipline, ivi comprese due lingue straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 ottobre 1999

Il rettore: COSSU

99A10014

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 27 settembre 1999), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 novembre 1999, n. 438,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di quattro anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 285 del codice penale:

«Art. 285 *(Devastazione, saccheggio e strage).* — Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l'ergastolo».

— Si riporta il testo dell'art. 422 del codice penale:

«Art. 422 *(Strage).* — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, reca: «Approvazione del codice di procedura penale».

— Si trascrive il testo dell'art. 407 del codice di procedura penale:

«Art. 407 *(Termini di durata massima delle indagini preliminari).* — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

99A10093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a L'Aja il 6 febbraio 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 7 giugno 1999, n. 207, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999, si è provveduto a notificare alla controparte in data 27 agosto 1999 l'espletamento delle procedure previste sul piano interno dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Ai sensi dell'art. 12, l'atto sunnominato è entrato in vigore il 27 agosto 1999.

99A10011

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Michele Moretti, Console onorario di Romania a Torino.

In data 11 novembre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Armando Panizzoli, Console onorario della Repubblica di Malta a Trieste.

In data 27 ottobre 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Pierangelo Paleari, Console onorario della Repubblica di Estonia a Milano.

99A10057

Ristrutturazione della rete consolare onoraria dipendente dal consolato generale d'Italia in Curitiba (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Maringà (Paranà) è soppressa.

Art. 2.

È istituita in Blumenau (Santa Catarina) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Curitiba con circoscrizione territoriale: associazioni di municipi della media valle dell'Itajai, dell'alta valle dell'Itajai, della foce del Rio Itajai (con esclusione dei municipi di Balneario Camboriù, Itapema, Porto Belo e Bombinhas), del Nord Est Catarinense, del Planalto Nord Catarinense, della Valle di Itapocu e il municipio di Nova Trento.

Art. 3.

È istituita in Cascavel (Paranà) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Curitiba con circoscrizione territoriale: regioni amministrative di Cascavel, Toledo, Foz do Iguacu, Francisco Beltrao, Pato Branco, Laranjeira do Sul e Guarapuava.

Art. 4.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Florianopolis (Santa Catarina) è così modificata: associazioni di municipi della Grande Florianopolis (con esclusione del municipio di Nova Trento), della regione Serrana (con esclusione dei municipi di Sao Joaquim e Bom Jardim da Serra), i municipi di Balneario Camboriù, Itapema, Porto Belo e Bombinhas.

Art. 5.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Londrina (Paranà) è così modificata: regioni amministrative di Londrina, Maringà, Paranavai, Umuarama, Apucarana, Campo Mourao, Cianorte, Ivaiporà, Cornelio Procopio e Jacarezinho.

Art. 6.

La circoscrizione consolare del vice consolato onorario in Paranaguà (Paranà) è così modificata: regione amministrativa di Paranaguà.

Art. 7.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onoraria in Criciuma (Santa Catarina) è così modificata: associazioni di municipi della regione Carbonifera, della regione di Laguna, dell'Estremo Sud Catarinense, i municipi di Sao Joaquim e Bom Jardim da Serra.

Art. 8.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onoraria in Joacaba (Santa Catarina) è così modificata: associazioni di municipi i del Centro Ovest di Santa Catarina, dell'Alto Uruguay catarinense, dell'Alto Irani, dell'Ovest di Santa Catarina, dell'Estremo Ovest di Santa Catarina, dell'Alta Valle del Rio do Peixe, del Planalto catarinense, della regione del Contestado.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1999

Il Ministro: DINI

99A10059

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto dirigenziale del 5 novembre 1999 vistato dalla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro in data 15 novembre 1999 i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Anglana Francesco Paolo, nato in Cinquefrondi (Reggio Calabria) il 19 aprile 1925, notaio residente nel comune di Leverano, distretto notarile di Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 aprile 2000;

Belisario Licia, nata in Taranto il 28 febbraio 1925, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 febbraio 2000;

Cerrelli Aldo, nato in Crotone (Catanzaro) il 5 gennaio 1925, notaio residente nel comune di Crotone, distretto notarile di Catanzaro, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto per limiti di età con effetto dal 5 gennaio 2000;

D'Ercole Francesco, nato in Guarcino (Frosinone) l'11 aprile 1925, notaio residente nel comune di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'11 aprile 2000;

Di Bartolo Giuseppe, nato in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) il 16 febbraio 1925, notaio residente nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 16 febbraio 2000;

Longo Ugo, nato in Catania il 2 febbraio 1925, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 febbraio 2000;

Lupi Eugenio, nato in Roma il 9 marzo 1925, notaio residente nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 9 marzo 2000;

Luzzio Mariano, nato in Montemaggiore Belsito (Palermo) il 12 febbraio 1925, notaio residente nel comune di Termini Imerese, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 12 febbraio 2000;

Marini Alessandro, nato in Roma il 26 aprile 1925, notaio residente nel comune di Roma, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 aprile 2000;

Paesani Carlo Alberto, nato in Gemmano (Rimini) il 19 aprile 1925, notaio residente nel comune di Forlì, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 19 aprile 2000;

Raspini Francesco, nato in Mompeo (Rieti) il 13 gennaio 1925, notaio residente nel comune di Lucca, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 13 gennaio 2000;

Sandi Angelo, nato in Venezia il 21 gennaio 1925, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 21 gennaio 2000;

Sbarrato Giuseppe, nato in Mombello Monferrato (Alessandria) il 1° marzo 1925, notaio residente nel comune di Settimo Torinese, distretto notarile di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 1° marzo 2000.

99A10068

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12955-XV.J(2054) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37432.00 detonatore elettrico MK71 mod. 1», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a., con sede in Ghedi (Brescia) intende far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0030, 1.1B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12380-XV.J(2045) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37436.00 booster per spoletta SAU per PGM», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende produrre nel proprio stabilimento o far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0283, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12781-XV.J(2049) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37438.00 spoletta SAU per PGM semiassemblata», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0367, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12379-XV.J(2046) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37435.00 elemento di trasmissione MK8 Mod. 0», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende produrre nel proprio stabilimento o far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0283, 1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10142-XV.J(2006) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato . «Art. n. TSF-798A/100 (d.f: Sala F. spettacolo fantasia 100 cm)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers Imp. & Exp. Corp. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10148-XV.J(2012) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «art. n. C21 (d.f.: Sala F. spettacolo fiore 25 colpi)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta Lung Hinh Pyrotecnincs Co. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10147-XV.J(2011) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «art. n. TFS-795/6 (d.f.: Sala F. batteria 6 colpi cal. 50 mm)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers Imp. & Exp. Corp - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12146-XV.J(2040) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Candela romana nasti 8 getti multicolore», che il sig. Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7235-XV.J(1975) del 15 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «S.P.I. Mega 2», che la ditta S.P.I. con sede in Sirignano (Avellino) - località Tagliata intende far produrre dalla ditta Di Pietro Maurizio con fabbrica in Castorano (Ascoli Piceno) - località Ferretti, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 12377-XV.J(2047) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37434.00 attuatore a soffietto MK20 Mod. 0», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende produrre nel proprio stabilimento o far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0432, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12378-XV.J(2048) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «P/N V37433.00 pistone attuatore pirotecnico», che la S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia) intende produrre nel proprio stabilimento o far produrre da società allo scopo autorizzate, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «A» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0432, 1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 10149-XV.J(2014) del 26 ottobre 1999, il manufatto esplosivo denominato «art. n. TSF-797/24 (d.f.: Sala F. spettacolo anelli olimpici)», che la Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca intende importare dalla ditta China Sundries & Flowers Imp. & Exp. Corp. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A9816

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «S. Maria Madre della Chiesa», in Messina

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «S. Maria Madre della Chiesa», con sede in Messina.

99A10008

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura «Domus Sanctae Mariae Guadalupe», in Roma

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura «Domus Sanctae Mariae Guadalupe», con sede in Roma.

99A10009

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santa Maria Assunta», in Cosenza

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Santa Maria Assunta», con sede in Cosenza.

99A9817

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «S. Maria Assunta», in Messina

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «S. Maria Assunta», con sede in Messina.

99A9818

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle pie discepole del «Divin Maestro», in Roma

Con decreto ministeriale 9 novembre 1999, viene riconosciuta la personalità la personalità giuridica della congregazione delle pie discepole del «Divin Maestro», con sede in Roma.

99A9819

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Sorrento

Con decreto Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministero delle finanze in data 9 giugno 1999, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 2, foglio n. 321, in data 24 settembre 1999, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 89, sita nel comune di Sorrento (Napoli), in località Marina Piccola, riportata nel catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 11, particella n. 629.

99A10010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27173, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già concesso con decreto direttoriale n. 26937 del 6 agosto 1999, è autorizzata in favore di n. 142 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno e unità di Salerno, nelle giornate di cui al verbale di accordo sindacale del 24 settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27174, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondedile costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli, uffici di Roma, per un massimo di 10 dipendenti per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27175, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 giugno 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Op Computers con sede in Scarmagno (Torino) e unità di Milano, per un massimo di 18 dipendenti; Scarmagno (Torino), per un massimo di 431 dipendenti, per il periodo dall'8 dicembre 1998 all'11 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1999 con decorrenza 8 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27176, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.T., con sede in Massafra (Taranto) e Cantieri Belleli Offshore (Taranto), per un massimo di 70 dipendenti; e uffici Massafra (Taranto), per un massimo di 54 dipendenti per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1999 con decorrenza 11 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27177, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 settembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sodexho Italia c/o Belleli Offshore S.p.a. ora Belleli Offshore International S.r.l., con sede in Milano e unità di Taranto, per un massimo di 28 dipendenti per il periodo dal 1° marzo 1999 al 17 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1999 con decorrenza 1° marzo 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 luglio 1999, n. 26603.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27178, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale, con sede in Viterbo e unità in Viterbo, per un massimo di 23 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1999 al 13 dicembre 1999.

La corresponsione del trattamento disposta con il di cui sopra è prorogata dal 14 dicembre 1999 al 13 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27179, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Cevolani, sede in Bologna e unità di Bologna, per un massimo di 134 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 agosto 1998 al 12 febbraio 2000.

La corresponsione del trattamento disposta con il di cui sopra è prorogata dal 13 febbraio 2000 al 12 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27180, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, sede in Siracusa e unità di Siracusa, per un massimo di 26 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27181, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liette, sede in Martinengo, unità di Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti; e Marinengo (Bergamo), per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.

Il trattamento al di cui sopra è prorogato sino al 17 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto annulla e sostituisce il d.d. n. 25854 del 26 febbraio 1999.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1999, n. 27182, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, sede in Ariccia (Roma), unità in Ariccia (Roma), per un massimo di 104 dipendenti; Cagliari, per un massimo di 78 dipendenti; Cassino (Frosinone), per un massimo di 58 dipendenti; Frosinone, per un massimo di 17 dipendenti; Latina, per un massimo di 2 dipendenti; Montecompatri (Roma), per un massimo di 19 dipendenti; Oristano, per un massimo di 33 dipendenti; Tivoli (Roma), per un massimo di 3 dipendenti; Velletri (Roma), per un massimo di 28 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1999 al 16 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27193, è concessa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbochimica, con sede in Livorno, unità di Fidenza (Parma), per un massimo di 35 dipendenti; e Livorno, per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 31 maggio 1999 al 30 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1999 con decorrenza 31 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n. 27061.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27194, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vip Italia, con sede in Martina Franca (Taranto) e unità di Martina Franca (Taranto), per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 3 febbraio 1999 al 2 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27195, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siry Chamon, con sede in Milano, unità di Novate Milanese (Milano), per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1999 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1999 con decorrenza 1º dicembre 1998, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27196, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unità di S. Palomba-Pomezia (Roma), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1999 con decorrenza 11 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27197, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa edile La Sicilia, con sede in Bagheria (Palermo) e unità di Bagheria (Palermo), per un massimo di 38 dipendenti; Caccamo (Palermo), per un massimo di 11 dipendenti; Geraci Siculo (Palermo), per un massimo di 21 dipendenti; Leonforte (Palermo), per un massimo di 3 dipendenti; e Palermo, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 21 agosto 1994 al 1° gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1994 con decorrenza 21 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27198, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura S.p.a. in liquidazione, con sede in Palermo, ora Gela (Caltanissetta) e unità di Manfredonia «Bari», per un massimo di 305 dipendenti, per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1997 con decorrenza 13 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27199, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipacri (dal 3 maggio 1999) Elsag Banklab, con sede in Roma e unità di Roma, per un massimo di 24 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27200, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldo Montaggi, con sede in Genova e unità di Taranto, per un massimo di 110 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27201, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.U. - Officine riunite Udine, con sede in Basaldella di Campoformido (Udine) e unità di Basaldella di Campoformido (Udine), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 15 febbraio 1999 al 14 agosto 1999.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1999 con decorrenza 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27202, in favore dei lavoratori dipendenti assunti con C.F.L. dalla S.r.l. Mediterranea Cork, con sede in Sorgono (Nuoro) e unità in Sorgono (Nuoro), per un massimo di 30 dipendenti (di cui n. 8 in C.F.L.), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1999 al 31 luglio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1999, n. 25999.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1999 al 31 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27203, in favore dei lavoratori dipendenti assunti dalla S.p.a. Liette, con sede in Martinengo (Bergamo) e unità in Ghisalba (Bergamo), per un massimo di 191 dipendenti, Martinengo (Bergamo), per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1999 al 9 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1999, n. 27204, ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 300 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla società Itel S.p.a., con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) e unità di Agrigento, per un numero massimo di 27 lavoratori; Catania, per un numero massimo di 77 lavoratori; Eboli (Salerno), per un numero massimo di 28 lavoratori; Palermo, per un numero massimo di 56 lavoratori; Ragusa, per un numero massimo di 32 lavoratori; Roma, per un numero massimo di 53 lavoratori; Sala Consilina (Salerno), per un numero massimo di 6 lavoratori; e Siracusa, per un numero massimo di 21 lavoratori, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

99A9941

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Asti nell'area dell'assistenza psico-morale diurna e notturna ai soli degenti ospedalieri (badanza).

Con decreto direttoriale 22 settembre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Asti nell'area dell'assistenza psico-morale diurna e notturna ai soli degenti ospedalieri (badanza) sono determinati, rispettivamente, in L. 35513, pari ad euro 18,34, ed in 18 giornate lavorative.

99A10055

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 29 ottobre 1999 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

99A10053

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 27205 del 15 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.r.l. Sede del Touring Club Italiano, con sede in Milano e unità di Milano (sedi di corso Italia, 10 e via Adamello, 10), per un massimo di 25 dipendenti prepensionabili così distribuiti: 9 unità in amministrazione; 9 unità in sistemi informativi e dir. operazioni; 7 unità in acquisti-servizi, per il periodo dal 6 aprile 1999 al 5 aprile 2000.

Con decreto ministeriale n. 27206 del 15 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili così distribuiti: 4 impiegati (area gestionale); 3 impiegati (area amministrazione-personale); 3 pubblicisti (area editoriale); 2 impiegati (area editoriale), per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000.

Con decreto ministeriale n. 27207 del 15 ottobre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.p.a. Unione Tipografica - Editrice Torinese - UTET, con sede in Torino e unità di Torino, per un massimo di 55 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 17 maggio 1999 al 16 maggio 2000.

99A9943

Provvedimenti concernenti il programma di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 27188 del 14 ottobre 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 2000, della ditta S.p.a. Ipacri (dal 3 maggio 1999 Elsag Banklab), con sede in Roma e unità di Roma.

Con decreto ministeriale n. 27189 del 14 ottobre 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 aprile 1999 al 5 aprile 2000, della ditta S.r.l. Sede del Touring Club Italiano, con sede in Milano e unità di Milano.

Con decreto ministeriale n. 27190 del 14 ottobre 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 maggio 1999 al 16 maggio 2000, della ditta S.p.a. Unione Tipografica - Editrice Torinese - UTET, con sede in Torino e unità di Torino.

Con decreto ministeriale n. 27191 del 14 ottobre 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000, della ditta S.p.a. Editrice Quadratum, con sede in Milano e unità di Milano.

99A9944

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 27186 del 14 ottobre 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 febbraio 1999 al 12 aprile 2000 della ditta S.p.a. O.R.U. - Officine Riunite Udine, con sede in Basaldella di Campoformido (Udine) e unità di Basaldella di Campoformido (Udine).

Con decreto ministeriale n. 27187 del 14 ottobre 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 aprile 1998 al 19 aprile 1999 della ditta S.r.l. Ansaldo montaggi, con sede in Genova e unità di Taranto.

99A9945

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 novembre 1999

Dollaro USA	1,0194
Yen giapponese	106,25
Dracma greca	328,65
Corona danese	7,4379
Corona svedese	8,5870
Sterlina	0,63120
Corona norvegese	8,1430
Corona ceca	36,137
Lira cipriota	0,57723
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,25
Zloty polacco	4,2955
Tallero sloveno	196,7697
Franco svizzero	1,5999
Dollaro canadese	1,4971
Dollaro australiano	1,6082
Dollaro neozelandese	1,9872
Rand sudafricano	6,2469

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A10159

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana delle aziende familiari, in Milano

Con decreto ministeriale 15 novembre 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana delle aziende familiari, con sede in Milano.

99A9996

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Revoca dell'esercizio provvisorio d'impresa al consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pomezia.

Con decreto ministeriale n. 35386 GAB del 10 novembre 1999 si è provveduto a revocare l'esercizio provvisorio d'impresa al consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pomezia, via Campobello n. 3, con contestuale conferimento dell'incarico di commissario liquidatore al sig. Antonio Voto in sostituzione del dott. Roberto Pertile.

99A10054

REGIONE TOSCANA

Concessione dell'autorizzazione a nuova miscela dell'acqua minerale «Sorgente Tesorino», in Montopoli Valdarno

Con decreto dirigenziale n. 6487 del 3 novembre 1999 alla «Sorgente Tesorino» S.p.a. avente: sede legale in via del Larione 32/A - 50126 Firenze; stabilimento di produzione in Montopoli Valdarno (Pistoia), via Costa al Bagno, 6; partita I.V.A. n. 00516990470, e codice fiscale 00426230488, è stata concessa l'autorizzazione alla nuova miscela dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Tesorino» nelle seguenti proporzioni: per il 50% dalla «Sorgente Tesorino» e per l'altro 50% dal «Pozzo Gabbano 1».

La composizione chimica della miscela deve essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dall'U.O. Tutela della risorsa idrica del dipartimento provinciale A.R.P.A.T. di Pisa il 31 maggio 1999.

99A9994

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.